COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 811

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (3996) . . 811

PRESIDENTE 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833, 834, 835, 836, 837

BIGNARDI 813, 817, 823, 826

BO 826

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 812, 813, 816, 818, 819, 820, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837

DELLA BRIOTTA 819, 830, 838

FERRARI RICCARDO 814, 816, 818, 820, 826, 827, 828

GESSI NIVES 816, 837

LEOPARDI DITTAIUTI . . 815, 819, 822, 823

LORETI 812, 815, 816, 819, 822, 823, 827, 835, 836

MAGNO 812, 813, 817, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 829, 830, 832

MARRAS 812, 813, 817, 818, 820, 821, 824, 825, 826, 828, 829, 832, 833, 834

MELIS 835

MENGOZZI . 822, 824, 826, 827, 829, 834, 836

MICELI . . . 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 827, 829, 832, 834, 837

OGNIBENE 814, 820

PREARO, *Relatore* 812, 813, 815, 816, 818, 819, 820, 821, 822, 825, 826, 827, 829, 830, 831, 832, 833, 835, 836

PAG.

RINALDI 820

STELLA 819

TRUZZI . . . 812, 814, 817, 818, 819, 821, 823, 824, 826, 827, 830, 838

Votazione segreta:

PRESIDENTE 839

La seduta comincia alle 10.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno i deputati Manenti, Dall'Armellina, Caradonna e D'Amato sostituiscono rispettivamente i deputati Gombi, Armani, Angioy e Bonomi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (3996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri sono stati accantonati alcuni problemi, tra cui quello relativo ai criteri per l'accertamento dei requisiti delle associazioni e quello della fissazione delle categorie di imprendi-

tori agricoli che abbiano diritto a far parte delle associazioni.

Al riguardo, sono stati proposti due emendamenti dai deputati Truzzi e Loreti. Il primo è l'articolo 1-*bis*, che recita:

« L'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è demandato al Ministro dell'agricoltura e foreste, che vi provvede con proprio decreto, previo parere del Comitato Consultivo Nazionale.

Con lo stesso decreto viene disposta l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ».

TRUZZI. Questo emendamento tiene conto della discussione che si è svolta ieri e semplifica questo problema del riconoscimento, che poteva diventare complesso, accogliendo il suggerimento dei colleghi che avevano proposto l'iscrizione in un albo, cioè la verifica dei requisiti e la contestuale iscrizione in un albo. Credo che l'emendamento sia abbastanza chiaro e quindi non vorrei aggiungere di più.

LORETI. Concordo con quanto ha detto l'onorevole Truzzi. Desidererei peraltro che venisse aggiunto un comma che già faceva parte dell'articolo 1-*quater*. Desidererei che l'ultimo comma facesse articolo a sè: « Il Ministro dell'agricoltura e foreste, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà ad emanare le norme di attuazione, sentito il parere del Comitato Consultivo Nazionale ». Siccome anche in altri articoli, quando parliamo del voto facciamo riferimento alle norme di attuazione, sarebbe opportuno collocare alla fine della legge questa parte come articolo a sè.

PRESIDENTE. Ne parleremo alla fine.

MAGNO. Io penso che dobbiamo completare l'articolo 1-*bis* proposto aggiungendo un termine massimo entro il quale il Ministro dell'agricoltura deve provvedere ad emanare il decreto ministeriale. Io mi richiamo allo emendamento Chiaromonte in cui questo termine era fissato: entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Inoltre, dobbiamo aggiungere altre parole dallo stesso emendamento Chiaromonte per cui si dia garanzia alle organizzazioni per quanto riguarda la motivazione sul rigetto della domanda: « Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato e notificato entro 60 giorni. In mancanza, la domanda si intende accolta ».

Ritengo pertanto che l'emendamento proposto dai colleghi Truzzi e Loreti possa essere completato con l'aggiunta di queste parole.

MARRAS. Per quanto riguarda il testo concordato dalla maggioranza, l'articolo 1-*bis*, noi chiederemmo che fosse introdotto, in un comma a parte, quel concetto contenuto nell'emendamento aggiuntivo Chiaromonte, cioè che l'iscrizione all'albo comporta il diritto ai benefici di cui alla presente legge. Altrimenti non si capirebbe cosa significhi l'iscrizione all'albo e si potrebbe avere teoricamente un albo con centinaia di associazioni in cui solo alcune godono dei benefici ed altre no.

PRESIDENTE. Il nuovo testo presentato contiene esplicitamente questo concetto, perchè si dice: « L'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai benefici della presente legge ».

MARRAS. Ma per una ipotetica ammissione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo è stato già risolto ieri con un voto sulla discrezionalità. Quindi sotto questo profilo il problema del potere di accertamento è precluso.

PRESIDENTE. L'onorevole Magno ha proposto di aggiungere all'emendamento Truzzi e Loreti anche due punti dell'emendamento Chiaromonte, e precisamente: la disposizione in base alla quale il ministro, entro 60 giorni, deve provvedere ad emanare il decreto e l'altra, in base alla quale l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato e notificato entro 60 giorni; in mancanza, la domanda si intende automaticamente accolta.

PREARO, *Relatore*. Sono favorevole allo emendamento Truzzi-Loreti. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Magno, se il Governo è d'accordo a limitarsi a 60 giorni, io non ho nulla in contrario; se no, si potrebbe fissare un termine di 90 giorni. Così pure per quanto riguarda il rigetto della domanda: 90 anzichè 60.

MAGNO. D'accordo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono favorevole all'emendamento Truzzi-Loreti. Sarei anche d'accordo sull'aggiunta proposta dall'onorevole Magno; però vorrei far notare che basterebbe inserire soltanto il comma che riguarda il rigetto della domanda. È inutile mettere che il ministro deve provvedere entro 60 giorni (io sono però favorevole al termine di 90 giorni). Basta dire che il provvedimento di rigetto della domanda deve essere notificato entro 60 giorni. Non sono poi d'accordo nell'altra aggiunta relativa al fatto che la do-

manda in mancanza si intende accolta. Sono contrario a questa automaticità.

MICELI. C'era già precedentemente.

PRESIDENTE. Ritengo che il secondo punto assorba il primo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste.* Devo fare rilevare che sarebbe sufficiente il primo periodo; quando si dice che il rigetto della domanda deve essere motivato e notificato entro 90 giorni, è chiaro che trascorso questo termine si intende che il Ministro abbia voluto accogliere la domanda.

MARRAS. Sono d'accordo su questo principio; vorrei venisse precisato che il mancato rigetto, come ha detto l'onorevole Sottosegretario, significa accoglimento.

BIGNARDI. Questo sarebbe contro i principi del diritto, secondo cui *qui tacet neque adfirmat neque negat.*

MARRAS. In questo caso devo insistere nel mio emendamento, secondo cui in mancanza del provvedimento di rigetto, la domanda si intende accolta.

PRESIDENTE. Devo far rilevare che il Sottosegretario ha parlato di conseguenze amministrative, e non giuridiche; ha infatti detto che se non si ha il provvedimento di rigetto entro 90 giorni, il Ministro ha evidentemente in animo di accogliere la domanda.

Onorevoli colleghi, il testo dovrebbe essere così formulato:

« L'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è demandato al Ministro dell'agricoltura e foreste, che vi provvede con proprio decreto previo parere del Comitato consultivo nazionale.

Con lo stesso decreto viene disposta l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato e notificato entro 90 giorni ».

MAGNO. Onorevoli colleghi, ritengo sia opportuno aggiungere alla fine dell'ultimo periodo le parole « dalla ricezione della domanda »; in caso contrario non si capirebbe da che giorno dovrebbe decorrere questo termine di 90 giorni.

PREARO, *Relatore.* Sono favorevole alla proposta del collega Magno.

MAGNO. Devo dire che la dizione del primo comma di questo articolo aggiuntivo non è, a mio avviso, esatta; le associazioni non devono infatti ottenere solamente il riconoscimento, ma devono soprattutto essere abilitate ad operare sul mercato in caso di crisi.

PRESIDENTE. Onorevole Magno, devo ricordare che in Italia le associazioni dei produttori sono libere; noi non dobbiamo fare una legge per autorizzare queste associazioni a fare determinate cose. Questo provvedimento ha il solo ed unico scopo di dire che queste associazioni di produttori, liberamente costituite, devono essere in possesso, per beneficiare delle disposizioni di questa legge, di determinati requisiti, requisiti che dovranno essere accertati dal Ministro.

MAGNO. Credo di non avere espresso bene ciò che era mia intenzione dire; in sostanza la mia proposta è quella di aggiungere dopo le parole « ai benefici previsti dalla presente legge », le parole « e per lo svolgimento dei compiti di cui al regolamento comunitario ». Queste associazioni intervengono infatti sul mercato in caso di crisi ed hanno quindi diritto ad essere rimborsate.

PRESIDENTE. Onorevole Magno, le sue preoccupazioni non hanno ragione di esistere, poichè quanto ella auspica è in effetti già previsto implicitamente dal provvedimento che stiamo esaminando, nel quale più volte noi ci richiamiamo al regolamento comunitario.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* Desidero fare presente che questo articolo, al quale il Governo è favorevole, dovrebbe, in sede di coordinamento, essere inserito all'inizio del provvedimento, prima degli articoli che fissano i contributi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Truzzi e Loreti con l'integrazione di cui ho dato precedentemente lettura.

« L'accertamento dei requisiti per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è demandato al Ministro dell'agricoltura e foreste, che vi provvede con proprio decreto previo parere del Comitato Consultivo Nazionale.

Con lo stesso decreto viene disposta l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

Il decreto di rigetto della domanda deve essere motivato e notificato entro 90 giorni dalla ricezione della domanda stessa ».

(*È approvato*).

Tale emendamento in sede di coordinamento prenderà numerazione come articolo 5 della legge.

Gli onorevoli Truzzi e Loreti hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo, che dovrebbe divenire l'ultimo comma dell'articolo 1 *bis*, già approvato ieri.

« Agli effetti della presente legge sono considerati produttori gli imprenditori proprietari od enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari, sempre che dispongano di prodotto vendibile ».

OGNIBENE. Se si pone per tutti la condizione della disponibilità del prodotto, si vengono a capovolgere le preoccupazioni da noi manifestate nella seduta di ieri.

PRESIDENTE. Onorevole Ognibene, qui non si parla di imprenditori proprietari che conducano aziende ortofrutticole, ma si parla solo di imprenditori proprietari, la cui azienda può avere un indirizzo qualunque; il proprietario può del resto produrre ortofrutticoli anche in quantità tali che non gli consentano di commerciare. Per queste ragioni la specificazione cui ho precedentemente accennato si dovrebbe riferire a tutti.

MICELI. Ritengo che all'emendamento, i cui presentatori non credo abbiano l'intenzione di compiere un passo indietro rispetto alla dizione del testo governativo, dizione che noi volevamo migliorare, debba essere attribuito un altro significato, e cioè il significato di dare una risposta alle nostre preoccupazioni circa la figura del compartecipante, che noi volevamo inserire come possibile membro delle organizzazioni. Si è infatti accettato l'inserimento del compartecipante agrario, anche se con alcune limitazioni; la limitazione consisteva nel fatto che si dovesse trattare di compatecipazione associativa, non di lavoro, e sempre che – e questa era una seconda limitazione – non si trattasse di compartecipazione a coltivazioni singole e stagionali. Una terza limitazione, sempre per il compartecipante, consiste nel fatto che questi deve disporre del prodotto vendibile. Questa ultima limitazione si deve infatti riferire solo al compartecipante. Se esaminiamo il primo testo, esso affermava che « agli effetti della presente legge sono considerati produttori agricoli gli imprenditori proprietari o enfiteuti od usufruttari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i colori parziali ». Ed aggiungeva: « ed in genere coloro che a qualsiasi titolo siano titolari di impresa agricola – anche in forma associata – o comunque produttori agricoli che abbiano la disponibilità del prodotto ». È chiaro che la disponibilità del prodotto è riferita alla parola « coloro »; si tratta di una questione di sintassi. È stata messa la dizione generica proprio per includere tutte quelle categorie che noi non avevamo potuto elencare.

Deve essere precisato chiaramente che chi gode della disponibilità del prodotto – e può dimostrarlo – può far parte dell'associazione. Se tutto questo non viene precisato, noi verremo ad avere un peggioramento della legge generale sulle associazioni e di questo articolo.

Dichiaro, pertanto, formalmente, che se dovesse essere messo in discussione tutto questo, io accetto la prima formulazione, senza alcuna modifica.

FERRARI. Desidererei fare una precisazione. Mi sembra che l'articolo, così come è formulato, esprima chiaramente che la disponibilità del prodotto è condizione *sine qua non*. Pertanto, tutte le categorie debbono avere la disponibilità del prodotto per essere considerate produttori agricoli.

TRUZZI. Desidererei riportare le cose alla loro realtà. Noi stiamo recependo un regolamento e questo afferma che ogni associazione è costituita segnatamente a detti scopi, che elenca. Ora, sappiamo che lo scopo essenziale è quello della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti. Dobbiamo essere chiari su questo punto: cioè, se uno non ha il prodotto ortofrutticolo, non può far parte delle associazioni. Questa condizione è tassativa; non basta essere produttori in genere.

Deve essere chiaro che possono essere soci soltanto coloro che hanno la disponibilità del prodotto ortofrutticolo.

OGNIBENE. Signor Presidente, che un produttore per poter essere socio e, conseguentemente, per poter utilizzare i benefici della presente legge, debba portare nella organizzazione la sua produzione non vi è alcun dubbio, ma è un altro problema che non bisognerebbe cercare di scavalcare; riguarda cioè la disponibilità del prodotto. Per contratto agrario evitiamo di porre nella legge la condizione della disponibilità; se, infatti, un mezzadro, il quale ha diritto di essere socio, ha una contestazione sulla disponibilità, deve continuare ad avere questo diritto di partecipazione; evitiamo che questa contestazione possa essere una pregiudiziale; in caso contrario indeboliremo la sua possibilità di far parte della associazione.

LEOPARDI DITTAIUTI. A me sembra che il significato dell'ultimo comma dell'articolo 1 *bis* sia inequivocabile, mentre mi sembra del tutto particolare l'interpretazione data dall'onorevole Ognibene.

Si verrebbero ad attuare due pesi e due misure; in particolare, alle prime categorie elencate non sarebbe richiesta una condizione che, invece, verrebbe richiesta, automaticamente per tutte le altre categorie. A mio avviso, questo sistema di adottare due pesi e due misure, ponendo una condizione per alcune categorie e non per altre, non è assolutamente accettabile. Partendo, poi, da quanto affermato dall'onorevole Truzzi e quindi dal significato e dalla portata del regolamento comunitario, mi sembra che una discussione sulla possibilità di fare discriminazioni non possa ammettersi, in quanto lo stesso regolamento ci impone di inserire quella condizione non per una categoria soltanto, ma per tutti coloro che faranno parte delle organizzazioni stesse.

LORETI. Ritengo che siano insorti degli equivoci in merito all'ultima formulazione dell'emendamento, in quanto essa non intende peggiorare la prima formulazione, ma sostanzialmente ripetere quanto nel testo originario contenuto.

Mi sembra che sui punti fondamentali concordiamo tutti: deve trattarsi di produttori agricoli, che possono congiuntamente coltivare prodotti ortofrutticoli o altri prodotti; nel caso che coltivino anche prodotti ortofrutticoli, una parte di questi prodotti deve essere vendibile (cioè non deve trattarsi soltanto di produzione destinata al consumo familiare).

Se i colleghi hanno alcuni dubbî, anche dopo questa precisazione, io rintengo che possiamo anche tornare sulla formulazione originaria.

Nella elencazione: « gli imprenditori proprietari od enfiteuti od usufruttuari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri », di cui al testo dell'emendamento, noi presupponiamo che la disponibilità del prodotto per tutte le categorie sia acquisita, senza bisogno di specificazione; quanto è stato aggiunto circa i compartecipanti è un « di più » nel senso che, non possiamo individuare grosso modo altre categorie che possono avere disponibilità di prodotto vendibile, abbiamo ritenuto di completare, inserendo l'ultima frase. Con ciò, però, non si modifica affatto il concetto originario.

Restando ferma l'interpretazione comunemente accolta, nel senso che occorre avere un prodotto che si può conferire all'associazione, cioè un prodotto vendibile, noi torniamo alla dizione originaria, aggiungendo « i compartecipanti... » etc.

La formulazione sarebbe la seguente: « Agli effetti della presente legge sono considerati produttori... » (verrebbe soppressa la parola: « agricoli »).

PREARO, *Relatore*. Io sarei del parere di specificare: « produttori ortofrutticoli ».

LORETI. Si è già detto – e il collega Truzzi l'ha testé ribadito – che un produttore può congiuntamente coltivare prodotti agricoli o altri prodotti; ora se si adotta la dizione: « produttori ortofrutticoli », può verificarsi l'ipotesi, anche se assurda, che taluno coltivi 10 ettari a grano e destini, inoltre, dieci ettari a ortofrutticoltura, per cui essendo congiuntamente produttore di cereali e produttore ortofrutticolo, non dovrebbe essere incluso, mentre deve, invece, essere compreso. Sarei quindi del parere di lasciare esclusivamente la parola: « produttori ».

PRESIDENTE. Si tenga presente che nel regolamento comunitario si fa riferimento ad « ogni organizzazione di produttori ortofrutticoli ».

MICELI. Ma in esso è detto poco prima: « Ai sensi del presente regolamento si intende per organizzazione di produttori... » e non è fatta alcuna ulteriore specificazione. Il produttore può quindi dedicarsi a diverse coltivazioni, purché tra di esse sia compresa l'ortofrutticoltura. Se invece lasciamo la parola: « ortofrutticoli », un produttore misto può essere escluso: invece si deve assicurare che un produttore, purché sia « anche » ortofrutticolo, abbia diritto ad entrare nell'organizzazione. Sono favorevole anche a sopprimere la parola « agricoli ».

LORETI. Io, in sostanza, proporrei di ritornare al testo originario, escludendo la parola « agricoli » riferita a produttori – con la interpretazione che si è data all'espressione – e inserendo il riferimento ai compartecipanti.

La formulazione sarebbe la seguente: « Agli effetti della presente legge sono considerati produttori gli imprenditori proprietari od enfiteuti od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari ed in genere coloro che a qualsiasi titolo siano titolari di un'impresa agricola anche in forma associata o comunque produttori agri-

coli che dispongano del relativo prodotto vendibile ».

PREARO, *Relatore*. Proporrei: « del relativo prodotto ortofrutticolo vendibile ».

LORETI. Sono d'accordo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono d'accordo. Preferirei nella parte finale la dizione: « abbiano la disponibilità del relativo prodotto vendibile. ».

FERRARI RICCARDO. Ma il disegno di legge ha per titolo: « Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli ». Non è necessario specificare.

GESSI NIVES. Propongo di sostituire le parole: « i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari » con le seguenti: « esclusi quelli con un contratto di lavoro ».

PRESIDENTE. Do lettura nella nuova formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 1-*bis* presentato dai deputati Colombo e Tubbi: « Agli affetti della presente legge sono considerati produttori gli imprenditori proprietari, o enfiteuti, od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari ed in genere coloro che comunque siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata o produttori, che abbiano la disponibilità del relativo prodotto ortofrutticolo vendibile ».

L'onorevole Gessi Nives propone che per i compartecipanti, in luogo della formulazione del testo, si dica « compartecipanti esclusi quelli con un contratto di lavoro ».

MICELI. Si potrebbero porre in votazione le parole « i compartecipanti ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento fino alle parole « i compartecipanti » incluse.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Gessi « esclusi quelli con un contratto di lavoro ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1-*bis*, testé letto

(*È approvato*).

Il testo dell'articolo 1-*bis*, già approvato ieri, che dovrebbe in sede di coordinamento prendere numerazione come articolo 1 della legge, integrato dell'ultimo comma testé approvato, salvo ulteriore riserva di coordinamento, rimane così formulato:

« Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che corrispondano ai requisiti previsti dal Regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 e dai seguenti requisiti:

1) abbiano, quali soci, produttori singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti da produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti;

2) non abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell'esclusivo interesse degli associati;

3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola organizzazione, condizionando l'ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto;

4) siano costituite con atto pubblico;

5) abbiano una consistenza organizzativa ed economica, avendo riguardo al numero degli associati e al volume della produzione e siano in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui svolgono la loro attività. La partecipazione alla organizzazione è consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti alla organizzazione.

Agli effetti della presente legge sono considerati produttori gli imprenditori proprietari, o enfiteuti, od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziarî, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari ed in genere coloro che comunque siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata che abbiano la disponibilità del relativo prodotto ortofrutticolo vendibile ».

Passiamo ai punti dell'articolo 1-*ter* rimasti non risolti nella seduta di ieri. Come i colleghi ricordano, si trattava dei problemi delle deleghe e della rappresentanza delle minoranze, nonché del problema della partecipazione di commercianti e industriali alle associazioni, di cui al punto *d*) e rimanente parte dell'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Ognibene, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi

Nives, Gombi, Magno, Marras, Miceli e Sereni. Esso è così formulato:

« *d*) prevedere nel loro statuto per l'elezione degli organi dirigenti e di controllo, l'obbligo del voto *pro capite* e diretto e un sistema elettorale che assicuri la rappresentanza delle minoranze.

Le organizzazioni di produttori sono obbligate a tenere contabilità distinte per le attività di commercializzazione svolte con il diretto concorso finanziario dello Stato ».

La prima parte del punto *d*) fino alle parole *pro-capite* è stata respinta nella seduta di ieri. Rimane in vita la seconda parte.

MAGNO. Possiamo trattare prima di un altro nostro emendamento aggiuntivo?

PRESIDENTE. Va bene. Si esamini prima questo emendamento per poi passare al problema delle deleghe e della rappresentanza delle minoranze di cui all'emendamento da me letto prima.

MARRAS. L'emendamento da noi presentato è il seguente: « Non possono essere ammessi nelle organizzazioni di produttori quei produttori che esercitano in proprio altre attività commerciali o di intermediazione di prodotti ortofrutticoli non di produzione propria ».

TRUZZI. Penso che già sarà laborioso muoversi nella situazione che si prospetta e che non è il caso di introdurre altri elementi di confusione. Vorrei sapere come si possa fare ad accertare se un commerciante di un certo prodotto ne sia anche il produttore. Volete mettere un carabiniere alla porta di ogni produttore? Volete controllare tutte le mattine cosa fanno i produttori? Si crea veramente una confusione enorme.

Facciamo un'ipotesi pratica. Vi sono, per esempio produttori che coltivano i cocomeri e che rientrano nella categoria dei produttori ortofrutticoli; ma in alcune zone i cocomeri maturano tardi e allora i produttori, per cominciare ad avere la clientela, vanno a comprare i cocomeri nelle zone che li producono prima e cominciano a vendere. Chi fa questo, non sarebbe più considerato appartenente alla categoria degli ortofrutticoltori?

Per questi motivi dichiaro di essere risolutamente contrario all'emendamento così formulato.

BIGNARDI. Mi sembra che un emendamento del genere sia inaccettabile perché darebbe luogo a procedure inconcretabili.

Nella realtà delle cooperative esistenti vi sono delle norme che dicono che qualora il produttore sia anche commerciante può liberamente conferire il suo prodotto, ma non può far parte del consiglio direttivo della cooperativa.

Nella realtà esistono questi casi di produttori commercianti, ma noi non possiamo prevederli e regolarli. Può darsi che nel consiglio si preferisca affidare ad un commerciante compiti direttivi, mentre in altri casi si preferisca tenere fuori i commercianti stessi.

MARRAS. Voglio sottolineare che la difficoltà avanzata circa la procedura di accertamento è di nessun conto perché sono ben conosciuti coloro che esercitano attività commerciale; per cui chi vuol fare il produttore commerciante lo faccia pure, ma non entri nelle associazioni, perché la sua presenza, date le caratteristiche dell'associazione e le abilitazioni che il regolamento comunitario concede, potrebbe distorcere completamente l'azione dell'associazione stessa.

Questa preoccupazione è molto sentita dalla categoria, come dimostra un documento che desidero citare. Si intitola: *Garanzie democratiche per i produttori ortofrutticoli.* L'autore è un certo Tuzzi, che forse l'onorevole Mengozzi potrebbe dirci chi sia. Parlando delle garanzie democratiche che le associazioni devono avere, dice che la natura e la democraticità che le organizzazioni dei produttori devono avere sono già precisate nelle legislazioni specifiche dell'Olanda e della Francia. Nel nostro Paese queste caratteristiche non saranno controllate se non quando un'organizzazione di produttori intervenga sul mercato con operazioni di ritiro e faccia domanda di compensazione finanziaria. Ma se non si conosceranno prima dell'evento di crisi, e di crisi grave, le organizzazioni di produttori che hanno fiducia nello Stato, l'operazione di ritiro e vendita potrà essere fatta anche da gruppi di speculatori mascherati da produttori, sovvertendo conseguentemente a danno dei produttori tutti i mandati che il regolamento comunitario e la legge che stiamo per approvare stabiliscono.

Pertanto una spiegazione mi sembra indispensabile e richiesta da tutta la parte democratica dello schieramento contadino del nostro Paese.

MICELI. Associandomi a quanto ha detto l'onorevole Marras, vorrei polemizzare con quanto ha detto l'onorevole Truzzi. Certo che ci sono di questi casi di piccoli produttori che commerciano prima e dopo per conto loro e questo non può essere evitato da nessun regolamento e neanche da nessuna norma. Ma la nostra finalità è di escludere da

queste associazioni gli intermediari e gli industriali. Per i coltivatori diretti, per quanto commercio possa fare questa gente, non si turba mai né si modifica il carattere della associazione. Ma ci sono i grossi commercianti che possono essere iscritti all'associazione e che probabilmente avranno anche un voto plurimo nell'associazione e contemporaneamente hanno qualche volta interessi opposti, sempre diversi da quelli dei produttori. Non mi pare possibile tacerle queste cose.

TRUZZI. Mi sembra la caccia alle streghe! L'organizzazione è volontaria, ricordiamocelo.

FERRARI RICCARDO. Io vorrei dire che con questa norma si viene a complicare questa legge, perché bisognerà definire quali sono i commercianti. Il che è una cosa quanto mai difficile.

PREARO, *Relatore*. Noi abbiamo visto che negli statuti di associazione è prevista la presentazione della domanda e l'accettazione della stessa. Ora, i componenti del consiglio direttivo dell'organizzazione decideranno se questo è meritevole o no di entrare nell'associazione. Poiché si conoscono bene i grossi imprenditori commerciali, naturalmente ci si guarderà bene dall'includerli. Ma complicare con una norma il problema dell'ammissione o dell'esclusione di un commerciante dell'associazione non mi sembra opportuno.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Mi pare che la preoccupazione dei colleghi comunisti in gran parte dovrebbe cadere tenendo presente che lo iscritto all'organizzazione ha l'obbligo del conferimento totale del proprio prodotto. Che poi egli svolga un'altra attività per conto suo, questo non ha importanza. L'importante è che conferisca il suo prodotto.

Quindi, ritengo che non sia necessaria questa esclusione. Potrei essere d'accordo, per quanto mi sembri superflua, sull'esclusione invece di coloro che svolgono attività commerciale o di intermediazione di prodotti ortofrutticoli non di produzione propria. Dico che sarei d'accordo, ma mi pare superflua perché qui si tratta di associazione di produttori, quindi il solo fatto di non esser produttore esclude chicchessia dall'organizzazione.

MARRAS. L'articolo 3 del regolamento stabilisce che le associazioni possono fissare un prezzo di ritiro dalla vendita, al di sotto del quale non mettono in vendita i prodotti. Lo Stato interviene solo per fissare il prezzo massimo di ritiro dalla vendita, perché il resto è lasciato all'autonomia delle associazioni. Immaginiamo un'associazione formata da industriali trasformatori di prodotti che posseggano anche aziende di produzione. Ad un certo punto questi possono avere interesse in una determinata regione a fissare un prezzo di ritiro dalla vendita molto basso; per il peso che le loro aziende, per la loro funzione economica hanno in quella regione, con questa loro decisione esse condizionano i prezzi di ritiro che possono fissare le associazioni proprie dei produttori agricoli, determinando una situazione di mercato falsa, esclusivamente in funzione dell'interesse di questi industriali trasformatori che possono in pochi anni – già lo sono in parte – diventare proprietari di aziende agricole. Ecco una preoccupazione che tocca gli agricoltori.

PRESIDENTE. È vero che il prezzo di ritiro è fissato dalle organizzazioni, ma siccome è ancorato a tutto il sistema delle indennità, restituzioni, eccetera, è evidente che non si potrà sfuggire a questo meccanismo. I commercianti potranno fare quello che vogliono, ma non potranno prescindere dalla realtà operativa del Mercato comune. Ora, siccome c'è un certo prezzo di base, un prezzo d'acquisto ed una restituzione da parte del MEC che si ancora a questi due prezzi, non credo che i commercianti abbiano un gioco così largo. Quindi, in fatto la sua preoccupazione non dovrebbe avere fondamento.

MICELI. Io propongo il seguente emendamento all'emendamento: « Non possono essere associati all'organizzazione quei produttori che siano muniti di licenza di commercio di prodotti ortofrutticoli o gestiscono impianti di trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi ».

Con questa ulteriore limitazione, non ci dovrebbero essere difficoltà.

PRESIDENTE. Noi qui stiamo parlando di produttori ortofrutticoli, cioè di gente che produce ortofrutticoli e stiamo fissando le condizioni perché facciano parte dell'associazione. La limitazione di questo diritto può essere un fatto discutibile. Dire che un cittadino italiano non può fare parte dell'associazione perché svolge un'altra attività, non mi pare possa essere ammissibile, almeno detto con questa forma.

MICELI. Ma in tutte le associazioni ci sono delle limitazioni.

PRESIDENTE. Ritengo che non si possa negare il diritto all'iscrizione; si potrebbe al massimo prevedere l'espulsione del socio qualora svolgesse attività contrarie agli interessi dell'associazione.

TRUZZI. Ricordo che noi abbiamo già stabilito quali possono essere i soci; non ritengo pertanto opportuno fare altre precisazioni. Devo fare presente che se un affittuario, produttore di frutta, avesse un banco per la vendita, egli resterebbe in ogni caso un affittuario, con tutti i requisiti per entrare a far parte dell'associazione. Ritengo inoltre che non possano escludersi i proprietari di attrezzature per la trasformazione, dato che parecchi coltivatori posseggono tali attrezzature. Con questo provvedimento si prevede l'organizzazione di produttori di frutta e verdura che si impegnino al conferimento dei prodotti; non può avere importanza il fatto che gli stessi svolgano altra attività. L'organizzazione è volontaria ed i richiedenti possono essere accettati o no. Noi non possiamo più modificare questi principi.

MICELI. Noi chiediamo che l'emendamento venga posto in votazione per divisione.

DELLA BRIOTTA. Devo dire che nutro molte perplessità sulla mia prima parte dell'emendamento presentato dal collega Miceli, relativa all'incompatibilità per i commercianti o gli intermediari. Credo che il dubbio non sia del tutto infondato. Il regolamento comunitario 159 parla di un obbligo per i produttori di vendere per il tramite della organizzazione dei produttori tutta la produzione relativa al prodotto o ai prodotti per i quali hanno aderito. Secondo un'interpretazione di questo articolo, si dovrebbe stabilire l'incompatibilità dell'appartenenza all'associazione per un titolare di licenza di commercio; sono soltanto in questo senso favorevole alla parte dell'emendamento Miceli che tende a stabilire tale incompatibilità. Non sono invece d'accordo con l'onorevole Miceli circa la necessità di stabilire tale incompatibilità anche per i proprietari di impianti; gli impianti stessi possono infatti essere efficacemente utilizzati anche dalle associazioni.

MICELI. Penso che si debba almeno prevedere l'incompatibilità per i grossisti.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste*. Concordo con quanto ha affermato il collega Della Briotta per quanto riguarda il problema dei proprietari di impianti; per quanto riguarda il problema di coloro che sono in possesso di licenze di commercio, devo dire che sono contrario alla incompatibilità per i piccoli commercianti. Possiamo comunque discutere il problema dei grossisti.

STELLA. Desidero citare un esempio che può a mio avviso servire per l'economia di questa discussione. A Torino il comune ha deciso di ritirare la licenza di commercio a produttori in possesso di tale licenza ove intendessero continuare a fare i produttori e nel contempo a vendere negli spazi riservati ai medesimi; si è ritenuto infatti che non si potessero svolgere contemporaneamente queste due attività. E questo esempio deve essere seguito, se si vuol realmente moralizzare il settore degli ortofrutticoli. Dobbiamo preoccuparci anche dei problemi che interessano coloro che coltivano piccoli fondi con l'aiuto della famiglia oltre a svolgere altre attività; mettendoli in grado di entrare a far parte dell'associazione.

LORETI. Formulerei l'emendamento in questo modo: « Non possono essere soci delle organizzazioni coloro che esercitano anche la commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ».

PREARO, *Relatore*. A seconda delle varie province ci possono essere delle interpretazioni differenti. Possiamo lasciare questa facoltà alle singole associazioni.

LEOPARDI DITTAIUTI. A questo punto mi chiedo se noi vogliamo incoraggiare la costituzione di queste organizzazioni oppure se vogliamo ostacolarla. Con la discussione che stiamo facendo e con i problemi che stiamo sollevando, a me sorge il dubbio che renderemo così macchinosa la nascita di queste associazioni che forse non riusciremo a farne nulla. Mi sembra che stiamo stilando punto per punto gli statuti di queste organizzazioni!

Ritengo che, prese tutte le cautele necessarie ed indicate le grandi linee sulle quali le associazioni dovranno operare, sia doveroso lasciare agli statuti di queste organizzazioni una certa libertà di scelta ed una discrezionalità che salvaguardi, ovviamente, gli scopi delle associazioni stesse. Se continuiamo su questa strada, sono fermamente convinto che non favoriamo la nascita delle organizzazioni.

PRESIDENTE. Vediamo, onorevoli colleghi, se possiamo trovare un'altra formulazione che, anziché dire *sic et simpliciter* che non possono essere soci, dica invece che possono essere esclusi dalle associazioni taluni produttori-commercianti quando vi sia contrasto di interessi con la associazione stessa. Mi sembra che la questione, presentata in questa maniera, sia del tutto diversa.

MICELI. Mi sembra che lei, onorevole Presidente, stia gettando una ancora di salvezza ad una questione che sta per essere persa da parte di un determinato gruppo.

PRESIDENTE. Non accetto questa osservazione, onorevole Miceli, perché, oltre ad essere Presidente, sono anche membro di questa Commissione. Comunque ritenendo che la questione non passerebbe nella formulazione data dal suo gruppo, sto indicando una soluzione conciliatoria e pertanto, se un'ancora di salvezza sto gettando, la sto gettando per lei!

MICELI. Non è esatto dire che non dobbiamo mettere dei limiti e che le associazioni stilano gli statuti che ritengono più opportuni. Se così fosse, non avremmo discusso per oltre una giornata sulle caratteristiche di coloro che possono far parte delle associazioni. Noi abbiamo cercato di adattare alla situazione italiana quelle dizioni generali della legge. Siamo quindi nel pieno diritto di specificare la composizione delle organizzazioni; se vogliamo assicurarci il funzionamento di queste associazioni, dobbiamo insistere su qualche preclusione, che noi vediamo per questi commercianti all'ingrosso. La parola « all'ingrosso » non è assolutamente generica; pertanto non vi è bisogno né di indagini particolari per individuarli, né di differenziazioni regionali; i commercianti all'ingrosso sono obiettivamente individuati. Noi dobbiamo dare dei criteri generali.

Sulla questione dell'impianto di trasformazione ci sono dei pericoli, ma siccome possono essere comprese anche le cooperative, ritengo di precisare che io mi riferisco agli impianti industriali di trasformazione.

RINALDI. Vorrei far presente una situazione della mia regione. Noi abbiamo delle grosse cooperative di produttori dediti al commercio all'ingrosso. Non vorrei che una formulazione di questo genere escludesse i produttori ortofrutticoli che, fino ad oggi, hanno esercitato il commercio all'ingrosso.

MARRAS. Naturalmente continueranno a commerciare come prima.

RINALDI. Siccome abbiamo previsto l'utilizzazione di attrezzature anche di terzi, è chiaro che queste attrezzature potranno essere anche delle cooperative esistenti.

MARRAS. Ritengo che la preoccupazione manifestata dal collega non abbia ragione di esistere.

PRESIDENTE. La norma non può essere formulata in modo tale che rinvii solo allo statuto la esclusione dalla organizzazione di quei produttori agricoli la cui attività sia in contrasto di interessi con l'organizzazione stessa, in quanto contemporaneamente titolari di licenze di commercio all'ingrosso o di grandi impianti di trasformazione industriale.

Quindi mi pare che vada stabilita una norma, ma che si possa demandare allo Statuto la sola applicazione del principio.

MICELI. Deve rimanere fermo il concetto di escludere i commercianti all'ingrosso; e mi meraviglia che gli agrari che sono rappresentati dai liberali, che dicono di essere favorevoli all'agricoltura, quando si tratti di contrattazioni non siano coerenti con le loro affermazioni.

FERRARI RICCARDO. Potrei configurare un altro caso: se un produttore agricolo è anche socio di un'impresa di esportazione o di importazione, magari configurata come società anonima, può essere socio?

MICELI. Questa ipotesi mi sembra diretta a seminare il panico e a porre ostacoli alla approvazione della legge.

PRESIDENTE. Nello statuto devono essere previsti i casi di incompatibilità per i produttori agricoli che contemporaneamente svolgono attività industriale o commerciale incompatibile con i fini dell'associazione.

OGNIBENE. Ma si tratta di una facoltà che le organizzazioni avranno comunque.

MAGNO. Sarebbe meglio dire: « abbiano interessi che siano contrastanti con gli scopi ».

PRESIDENTE. Ma così, onorevole Magno, indebolisce l'emendamento. Si tratta di una valutazione che deve fare l'associazione.

MICELI. Propongo di dire: « ... attività contrastanti con gli scopi ».

PREARO, *Relatore*. Sono d'accordo.

CAMANGI, *Segretario di Stato per l'agricoltura*. Sono anch'io d'accordo.

PRESIDENTE. Propongo la seguente formulazione dell'emendamento Ognibene: « Negli statuti delle organizzazioni sono previsti i casi di incompatibilità per i produttori che svolgono contemporaneamente attività commerciali o industriali contrastanti con gli scopi e gli interessi delle associazioni ».

Lo pongo in votazione, nell'intesa che, in sede di coordinamento, diverrà comma dell'articolo 1-*ter* (2 del testo coordinato).

(*È approvato*).

I deputati Ognibene, Miceli e Marras hanno anche presentato il seguente emendamento: « Le organizzazioni di produttori sono obbligate a tenere attività distinte dalle attività commerciali svolte con il diretto concorso finanziario dello Stato ».

Anche questo emendamento è attinente all'articolo 1-*ter* e quindi va discusso in questa sede.

PREARO, *Relatore*. Ritengo che con questo emendamento possono sorgere complicazioni, dal momento che i contributi sono concessi per tre anni. Peraltro debbo osservare che anche le cooperative hanno avuto l'aiuto dal Piano verde, ma non sono tenute a fare contabilità distinte. Non vorrei che adesso si andasse a complicare le cose.

MICELI. Per queste operazioni di commercializzazione ci sono dei contributi comunitari e noi non vogliamo precludere all'associazione di svolgere nell'interesse degli associati compiti attinenti. Ma occorre tenere delle contabilità separate. Non dimentichiamo che le maggiori confusioni negli enti sono successe proprio per non tenere appunto separate tali contabilità.

PREARO, *Relatore*. Ma il Ministero ha sempre la possibilità, il modo, il diritto di intervenire, senza bisogno che venga sancita una norma di questo tipo.

MICELI. Ma può intervenire soltanto se ci sono le contabilità distinte.

PRESIDENTE. Il problema sollevato è uno: quello di rendere conto dei soldi che si sono ottenuti per svolgere una determinata funzione. Ora, se le parole usate nell'emendamento determinano delle incertezze e delle difficoltà anche di ordine amministrativo e contabile da parte di queste associazioni, possiamo trovare un altro termine che dica lo stesso concetto, ma che non obbliga a compiere operazioni complicate. Si potrebbe dire: a rendere conto delle operazioni effettuate con il contributo della presente legge.

MICELI. Rendere conto è una cosa, registrare è invece qualcosa che rimane. Invece di contabilità, si può dire registrazione.

PREARO, *Relatore*. La registrazione deve essere fatta in maniera che si possa sempre, in ogni momento, vedere come sono stati investiti questi denari.

TRUZZI. Io ho l'impressione che noi mettiamo al mondo delle creature e ci preoccupiamo di farle respirare poco, proprio nel momento in cui le mettiamo al mondo. Io mi appello proprio ai colleghi che hanno fatto questa proposta. Ma la Comunità non ha assolutamente chiesto queste cose; il regolamento comunitario non chiede queste cose. Dice in sostanza: io intervengo; voi costituite un fondo vostro con i vostri soldi; io — Comunità — su questo fondo verso; voi assolvete a queste mansioni. Ora, è evidente che per il fatto che vien dato denaro pubblico, si capisce che lo Stato si potrà riservare di intervenire, anche se non lo dice. Ma perché vogliamo andare a mettere degli obblighi di questo genere? Non dimentichiamo che si tratta di gente di campagna. E se poi la finanza interviene e fa di quelle « lustrate » che conosciamo? Caro Miceli, io vorrei che lei fosse qualche volta meno fissato nelle sue idee. Vorrei che lei facesse un giro in Emilia ed andasse a domandare ai presidenti delle latterie sociali quanti di questi sono capitati ingenuamente, senza saperlo, sotto i colpi della finanza con milioni di contravvenzioni.

Quando si mette una norma in base alla quale questi sono obbligati a certi adempimenti, ciò evidentemente comporta qualcosa. Andiamoci piano quindi, non danneggiamo le cose che non vorremmo danneggiare!

MICELI. Prima di tutto è una concezione errata che queste siano leggi per spillare soldi alla Comunità. Queste sono leggi che sono fatte per avviare l'economia agricola italiana, in questo caso l'ortofrutticoltura, verso un indirizzo che possa resistere alla Comunità. Quindi, l'utilizzazione di questi fondi deve servire a qualcosa.

E allora, se noi inseriamo nell'articolo una registrazione (non parliamo nemmeno di una contabilità) che consenta il rilevamento dei contributi fatti a carico dello Stato, noi mettiamo qualche cosa che, per lo meno in partenza, dà un'indicazione di onestà alla gestione.

TRUZZI. La ringrazieranno le cooperative. Vedrà che bel servizio che lei rende alle cooperative!

MICELI. Voi avete approvato il decreto sull'olio che costringe i piccoli frantoiani del mezzogiorno a tenere una contabilità in cui gli volete far rendere la resa in sansa, la resa in olio, il peso delle olive e mandare ogni dieci giorni il bollettino. E siete proprio voi che dite: evitiamo che si faccia una registrazione.

MARRAS. Una norma di questo genere non solo non è superflua, ma secondo me è indispensabile. Proprio richiamandoci al regolamento comunitario, in cui è detto che gli aiuti di cui al presente articolo sono portati a conoscenza della commissione in una relazione trasmessa da ciascuno Stato membro alla fine di ogni esercizio finanziario e considerato che gran parte di questi contributi ci sono rimborsati dai fondi comunitari, io mi chiedo come fa lo Stato italiano a poter di-

sporre di questi dati se non ha una possibilità di controllo.

MICELI. Si può dire che le associazioni tengono una registrazione che consente di rilevare gli investimenti degli aiuti ricevuti.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste*. La formulazione potrebbe essere questa: « Le organizzazioni devono tenere registrazioni tali da consentire un efficace controllo da parte del ministro dell'agricoltura per le operazioni assistite dai benefici della presente legge ».

MAGNO. Siamo favorevoli alla formulazione proposta dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nella formulazione proposta dal Sottosegretario nell'intesa che, in sede di coordinamento, esso prenderà numerazione come comma dell'articolo 1-*ter* (articolo 2 del testo della legge.

(*È approvato*).

Rimangono in piedi ora i due problemi, quello delle deleghe e della rappresentanza delle minoranze, di cui all'emendamento Ognibene, che per la parte residua così suona: « *d*) prevedere nel loro statuto l'obbligo del voto elettorale diretto e un sistema che assicuri la rappresentanza delle minoranze ».

MENGOZZI. Io non avevo espresso l'opinione sulle deleghe, poiché questo problema non era sorto prima e perché probabilmente tutti ritenevano che la disciplina del voto fosse un discorso implicito, ritenendosi di poter utilizzare le disposizioni che disciplinano i consorzi di bonifica. Data però anche la natura della associazione e la responsabilità che incombe sui singoli produttori e quindi sulla associazione che li rappresenta, mi sembra che, se esiste una formula per affermare il voto diretto, dovrebbe essere accolta. Tuttavia a questo riguardo il Governo aveva manifestato delle riserve e preannunziato una proposta che sarebbe utile conoscere.

PREARO, *Relatore*. Io sono contrario al voto diretto, mentre riconosco l'utilità dell'istituto della delega, che è già stato utilizzato con risultati positivi per i consorzi di bonifica. Bisogna tener presente, inoltre, che, se un'associazione comprende una vasta zona, non vedo come si possa pensare che ciascuno possa percorrere a volta decine di chilometri per recarsi a votare.

In conseguenza ritengo che l'istituto della delega si debba prevedere nel testo della legge: quanto al numero delle deleghe (due o tre) troveremo senz'altro un accordo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Quanto al problema della delega, proporrei un compromesso fra le due posizioni estreme, rifacendomi al decreto del Presidente della Repubblica n. 947, che per altro è necessario richiamare anche agli effetti dell'attribuzione dei voti.

Si potrebbe stabilire (analogamente appunto a quanto già previsto nel decreto presidenziale suddetto) che gli iscritti alle liste elettorali possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, ma che non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe, stabilendo inoltre che le deleghe sono conferite con atto scritto.

Escludere il cumulo di più di tre deleghe significa che ciascuno non può essere portatore di più di tre voti.

Sono inoltre favorevole alla introduzione di un sistema che garantisca la presenza alle minoranze ed a questo proposito suggerirei una formula già adottata nei consorzi di bonifica nel senso che, qualora siano state votate più liste, i seggi consiliari o direttivi (non so quale delle due formule sarà preferita) vengono ripartiti fra i candidati delle due liste che hanno riportato il maggior numero di voti in ragione di quattro quinti ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi e di un quinto a quelli dell'altra lista.

Con questa formulazione si assicurerebbe la presenza obbligatoria di una minoranza, sia pure minima, che garantirebbe della democraticità delle decisioni e garantirebbe inoltre anche un certo controllo che in queste organizzazioni – come in ogni organizzazione, specie se a carattere economico – non guasta mai.

MAGNO. Sarei del parere di ridurre il numero di deleghe ad una sola. Infatti, nel caso che siano conferite ad una persona più deleghe, data l'esistenza del voto plurimo, questa potrebbe divenire portatrice di dodici voti.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Fermo restando che nelle tre deleghe è compreso anche il proprio voto, dichiaro che, se la Commissione è d'accordo, non ho difficoltà a ridurre le deleghe da tre a due.

MENGOZZI. Sono d'accordo: in tal modo chi vuole ha la possibilità di essere rappresentato.

LORETI. Sono anch'io d'accordo.

LEOPARDI DITTAIUTI. Io sono contrario a modificare l'articolo 1-*ter* così come è stato formulato: esso risponde infatti alle ef-

fettive esigenze e da idonee garanzie sia ai fini della delega che in merito alla rappresentanza delle minoranze.

Mi sembra che non sia da discutere il problema della delega limitatamente al voto plurimo o singolo: la delega si rilascia ovviamente per tutti i voti per i quali il delegato è rappresentato.

Per quanto riguarda la minoranza sono d'accordo sul fatto che debba essere rappresentata, ma solo nel caso che effettivamente rappresenti una forza.

Già nel decreto n. 947 abbiamo una lista non bloccata, né chiusa, né piena, ma che lascia la possibilità di entrare ad una minoranza rappresentativa.

Ritengo che solo questo sia accettabile e che altre proposte siano da respingere.

Per quanto riguarda la delega, ripeto che dobbiamo rimanere ancorati al disposto del decreto n. 947, nel senso che deve essere considerata a sé e non con riferimento al numero dei voti per i quali è conferita.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura*. Questo è già stato chiarito. Per questo motivo infatti l'onorevole Magno chiede la riduzione ad una delega.

LORETI. Noi aderiamo alla formulazione data dal Governo alla modifica proposta.

LEOPARDI DITTAIUTI. Insisto per tre deleghe.

PRESIDENTE. Come comma dell'art. 1-*ter*, pongo in votazione le parole: « I soci dell'organizzazione possono farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio, ma non è ammesso il cumulo di più », lasciando in sospeso il numero.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Leopardi Dittaiuti: « di tre deleghe ».

(*Non è approvato*).

Passiamo allora all'emendamento che propone due deleghe, proposto dal Sottosegretario Camangi.

TRUZZI. Prego l'onorevole Sottosegretario di chiarire la sua proposta.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura*. L'articolo del regolamento cui mi sono riferito ammette oltre il proprio voto tre deleghe, ma questa possibilità è stata rigettata dalla Commissione. Ora si tratta di stabilire se si vogliono aggiungere al proprio voto due deleghe o una. Io dichiaro che non ho difficoltà ad accettare anche una sola delega.

BIGNARDI. Cosa significa che lei non ha difficoltà ?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura*. Mi rimetto alla Commissione.

LORETI. Noi facciamo nostro l'emendamento del Sottosegretario per una sola delega.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di cumulo di due deleghe.

(*Non è approvata*).

Respinta la proposta di due deleghe, rimane quella di una sola delega. Sarà necessaria appunto una modifica formale in quanto una delega non costituisce cumulo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Si può dire: « ogni socio può farsi delegare ».

PRESIDENTE. Propongo la seguente dizione: « I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, ma non è ammessa più di una delega ». Pongo in votazione il seguente comma dell'articolo 1-*ter* (articolo 2 del testo in sede di coordinamento).

(*È approvato*).

Il Sottosegretario ha proposto anche il seguente comma: « Qualora siano state votate più liste, i seggi consigliari vengono ripartiti fra i candidati della lista che ha riportato il maggior numero di voti in ragione di quattro quinti ai candidati delle liste che hanno ottenuto i maggiori suffragi e di un quinto a quelli dell'altra lista ».

MAGNO. A parte la nostra posizione sui consorzi di bonifica, propongo che alla lista maggioritaria siano attribuiti i due terzi dei seggi e un terzo venga riservato alle minoranze.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Sono contrario alla proporzione suggerita di due terzi e ne spiego le ragioni.

Noi siamo in sede di organizzazione economica, nella quale deve valere il peso economico; tuttavia si è ritenuto, anche a proposito di consorzi di bonifica che finora avevano un diverso sistema elettorale, di consentire che la lista maggioritaria non prenda tutti i posti del consiglio.

L'ipotesi prospettata dall'onorevole Leopardi è del tutto teorica, perché se vi è una lista bloccata questa occupa tutti i seggi; invece con la norma che dobbiamo votare si introduce il principio per cui la lista bloccata avrà riservati i quattro quinti dei seggi del consiglio direttivo e vi sarà comunque una minoranza con funzione di controllo e di vigilanza democratica (una vigilanza che non guasta mai in nessuna organizzazione).

Prego pertanto l'onorevole Magno di non insistere sulla sua proposta di un terzo dei seggi riservato alla minoranza.

MAGNO. Ritiro il mio emendamento, ma chiedo che si aggiunga che la stessa proporzione sia prevista nella formazione degli organi di controllo.

In tal caso la minoranza sarà rappresentata per un quinto dei posti nel consiglio direttivo e uno dei sindaci sarà scelto tra quelli della minoranza.

TRUZZI. Ma anche nel collegio dei sindaci volete mettere una maggioranza ed una minoranza? Chissà perché si immagina che in queste organizzazioni si debba solo litigare!

MARRAS. È per non litigare, per non fare processi dopo. I sindaci sono tre effettivi e due supplenti. Io non so perché non si possa accogliere questo emendamento. È nell'interesse di tutti, perché la maggioranza vuole avere anche questa garanzia. E perché non si faccia il processo alle intenzioni che si deve poter mettere gli occhi sulla contabilità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Sottosegretario che, in sede di coordinamento, prenderà numerazione come comma dell'articolo 1-*ter* (articolo 2 della legge).

(*È approvato*).

Ora approntiamo il problema della formulazione relativa agli organi di controllo.

MARRAS. Si potrebbe dire che lo stesso criterio si può seguire per quanto riguarda gli organi di controllo.

MENGOZZI. Possiamo dire che alla minoranza deve essere assicurato un sindaco.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Cerchiamo di non fare una questione di lana caprina. Se noi dovessimo accogliere l'emendamento del collega Magno, è chiaro che implicitamente obblighiamo le organizzazioni ad avere un collegio sindacale di cinque e non di tre membri, ma di cinque membri effettivi perché i supplenti non fanno parte del collegio sindacale se non in assenza di uno degli effettivi. Quindi, dicendo che lo stesso criterio vale per il collegio sindacale implicitamente obblighiamo a fare il collegio sindacale di cinque membri.

PRESIDENTE. La formula da adottare potrebbe essere la seguente: « Lo stesso criterio è applicato per la elezione del collegio sindacale ».

Ciò significa che in ogni caso un seggio del collegio sindacale viene attribuito alla minoranza.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Preferisco la formula del Presidente per cui lo stesso criterio si adotta per quanto riguarda il collegio sindacale, perché così rimane stabilito implicitamente che il collegio sindacale debba essere almeno di cinque.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la citata dizione del comma da inserire nell'articolo 1-*ter* (articolo 2 in sede di coordinamento).

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1-*ter* (articolo 2 della legge in sede di coordinamento) nei commi approvati ieri ed oggi:

« Gli statuti delle organizzazioni possono prevedere che alle organizzazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti organizzazioni.

« Gli statuti delle organizzazioni possono prevedere che alle organizzazioni siano ammessi i produttori di zone limitrofe in cui non siano costituite le corrispondenti organizzazioni.

Gli statuti delle organizzazioni stabiliscono il modo di determinazione dei voti spettanti ai singoli associati, in ogni caso non superando nell'attribuzione dei voti stessi le misure derivanti dai criteri stabiliti nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947. Tali criteri restano validi anche nel caso che il singolo produttore faccia parte di cooperative e di altri enti associativi aderenti alla organizzazione, secondo quanto previsto nel n. 1 dell'articolo 1. In ogni caso al singolo produttore non potranno essere attribuiti più di quattro voti.

Il regolamento di esecuzione della presente legge prevederà i criteri per l'attribuzione dei voti aggiuntivi al voto *pro capite*, di cui al precedente comma.

Negli statuti sono stabilite le sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi imposti agli associati, nonché le modalità per la loro applicazione.

Negli statuti sono stabilite altresì le condizioni del recesso dalle organizzazioni, sempreché sia stato dato adempimento agli impegni assunti nei confronti dell'organizzazione.

Gli statuti devono prevedere l'elezione dei membri degli organi direttivi da parte dell'assemblea e l'elezione del presidente da parte del consiglio direttivo.

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, ma non è ammessa più di una delega.

Qualora siano state votate più liste, i seggi del consiglio direttivo vengono ripartiti tra i candidati delle due liste che hanno riportato il maggior numero di voti, in ragione di quattro quinti ai candidati della lista che ha ottenuto i maggiori suffragi ed un quinto a quelli dell'altra lista.

Lo stesso criterio è applicato per la elezione del collegio sindacale.

Gli statuti possono prevedere la partecipazione agli organi direttivi dell'organizzazione di tecnici esperti, anche se non soci, in numero non superiore ad un quinto del totale dei componenti l'organo direttivo.

Negli statuti delle organizzazioni sono previsti i casi di incompatibilità per quei produttori che svolgono contemporaneamente attività commerciali e industriali contrastanti con gli scopi e gli interessi delle organizzazioni.

Le organizzazioni devono tenere registrazioni tali da consentire un effettivo controllo da parte del Ministero dell'agricoltura per le operazioni assistite a norma della presente legge.

Altra questione accantonata ieri riguardava l'ultimo comma dell'articolo 1-*ter*: « Le norme della presente legge si applicano alle cooperative e loro consorzi costituiti tra produttori ortofrutticoli per la disciplina della produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti che per statuto posseggono i requisiti indicati nell'articolo 1-*bis* ».

Ieri si disse che il comma doveva essere meglio formulato e possibilmente diventare un articolo a sé. L'onorevole Loreti propone la seguente formulazione:

« Le cooperative costituite tra produttori e loro consorzi sono considerate, agli effetti della presente legge, organizzazioni di produttori ortofrutticoli quando abbiano i requisiti di cui all'articolo 1-*bis* della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento Loreti, nell'intesa che, salvo ulteriore riserva di coordinamento, prenderà numerazione come articolo 3 della legge.

(*È approvato*).

MARRAS. C'è l'altro emendamento: « Hanno diritto alla iscrizione all'albo le organizzazioni di produttori che operano solo in parte nel campo della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli quando si tratti di cooperative agricole ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi pare che sia assorbito dall'articolo testè votato.

PRESIDENTE. È assorbito.

Passiamo all'articolo 1-*quinquies*, presentato dagli onorevoli Truzzi e Colombo. Ne do lettura:

ART. 1-*quinquies*

« Le organizzazioni previste dalla presente legge, possono utilizzare per la esecuzione di operazioni relative alla conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti impianti di proprietà di enti pubblici o privati o di altri operatori idonei, mediante apposite convenzioni approvate a norma dello Statuto.

Le organizzazioni di cui alla presente legge hanno la preferenza, a parità di condizione, nella fornitura dei rispettivi prodotti alle pubbliche amministrazioni, enti ed istituti di diritto pubblico o finanziati dallo Stato o dagli enti locali ».

L'onorevole Truzzi ha ritirato il secondo comma.

PREARO, Relatore. Sono favorevole allo emandamento (primo comma).

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste*. Anch'io sono favorevole.

MAGNO. Noi siamo favorevoli a questo emendamento; vorremmo tuttavia che venisse chiaramente specificato che gli impianti devono essere messi a disposizione di tutte le organizzazioni, là ove esistano più organizzazioni. Ritengo si debba quindi stabilire l'obbligo degli amministratori di questi impianti pubblici di tenere tali impianti a disposizione di tutti.

MARRAS. Ritengo che si debba sopprimere il termine « trasformazione ». Ricordo che il regolamento comunitario parla di mezzi tecnici per il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; non intende certo difendere le norme comunitarie, dato che noi ad esse siamo contrari; e la maggioranza non può tuttavia disconoscere queste norme. Ma ritengo che nella terminologia del regolamento comunitario non sia compreso anche il termine « trasformazione ». Il concetto di trasformazione deve essere riservato solamente all'attività cooperativistica; le associazioni di cui ci stiamo occupando devono avere il compito di raccogliere i prodotti e di immetterli sul mercato.

MENGOZZI. Come dovrebbe comportarsi una cooperativa se volesse prendere in affitto una sidreria?

BIGNARDI. Devo ricordare all'onorevole Marras che sono stati proprio i colleghi del suo gruppo ad insistere per l'utilizzazione della produzione da ritirare dal mercato.

MARRAS. Ricordo che in sede di comunità si è detto che gli agricoltori devono fare gli agricoltori, i commercianti devono fare i commercianti e gli industriali gli industriali. La mia preoccupazione è quella di non confondere la cooperazione con l'associazione, dato che si tratta di due momenti diversi dell'attività associativa.

Il termine « trasformazione » darà comunque luogo a molti rilievi in sede comunitaria.

FERRARI. Non è vero quanto ha detto l'onorevole Marras circa l'attività degli agricoltori e dei commercianti; in sede di comunità si è infatti detto che i produttori agricoli possono anche fare i commercianti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con questo provvedimento noi dobbiamo determinare, per applicare i regolamenti comunitari, ciò che le associazioni possono fare; le associazioni comunque, a parte queste determinazioni, non possono essere limitate nella loro attività, poichè queste associazioni sono libere di fare ciò che ritengono opportuno. Noi dobbiamo occuparci solo delle attività che queste associazioni devono fare in rapporto al fatto che ricevono certe somme dallo Stato.

MAGNO. Con questo provvedimento noi dobbiamo occuparci della commercializzazione dei prodotti.

TRUZZI. Devo ricordare anch'io che sono stati proprio i colleghi del gruppo comunista a far presente che non si deve distruggere la merce avanzata.

MAGNO. Non possiamo tuttavia, dato che il provvedimento, ripeto, si deve occupare della commercializzazione, dettare norme anche per la trasformazione. Per queste considerazioni propongo di sostituire la parola « trasformazione » con la parola « condizionamento ».

BO. Devo dire che concordo con le osservazioni fatte dal collega Magno su questo problema; desidero inoltre fare alcune osservazioni in relazione alla politica delle strutture. Ritengo infatti che la dizione usata in questo testo possa nuocere, anziché giovare, alla politica delle strutture, specialmente in riferimento alle organizzazioni che abbiano proprietà. Ricordo che recentemente su questo problema dei ritardi nella politica delle strutture, sono state avanzate in sede comunitaria alcune denunce; la situazione del nostro Paese è una delle più gravi e credo che nell'affermare questa possibilità di interventi noi dovremmo cautelarci; consentirla cioè soltanto a quelle categorie che siano in attesa di attuazione di strutture ed attrezzature in proprio.

PRESIDENTE. All'esigenza da lei prospettata viene incontro un emendamento presentato da altri colleghi, nel quale si chiede che le associazioni debbono essere ammesse ai benefici in quanto in possesso di attrezzature.

BO. Ritengo che la mia proposta possa essere rafforzativa, in quanto io propongo che dopo la parola « legge » vengano aggiunte le parole « che siano in attesa di proprie attrezzature ». Sono comunque disposto anche a ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bo, lei ritira il suo emendamento?

BO. Si, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo periodo dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, proposto dai colleghi Colombo e Truzzi, del seguente tenore: « Le organizzazioni previste dalla presente legge possono utilizzare per la esecuzione di operazioni relative alla conservazione... ».

(*È approvato*).

Il collega Marras ha presentato un emendamento con il quale propone di sopprimere la parola « trasformazione ».

PREARO, *Relatore*. Sono favorevole al mantenimento della parola « trasformazione ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. — Sono della opinione che questa parola debba restare proprio per quei casi – prospettati da alcuni colleghi nel corso della discussione – in cui il prodotto, ritirato dalla vendita, debba venire utilizzato in altro modo; pertanto, l'organizzazione deve avere questa possibilità di trasformazione.

PRESIDENTE. — Pongo in votazione il mantenimento della parola « trasformazione ».

(*È approvato*).

Do lettura del secondo periodo dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 proposto dai colleghi Colombo e Truzzi: « e commercializzazione di prodotti, impianti di proprietà di enti pubblici o privati o di altri operatori idonei, mediante convenzioni approvate a norma dello Statuto ».

L'onorevole Sottosegretario, a nome del Governo, ha presentato un emendamento con

il quale propone di sopprimere la parola « idonei ».

Pongo in votazione il secondo periodo dell'emendamento aggiuntivo, con la modifica proposta dal Sottosegretario.

(*È approvato*).

È stato presentato dall'onorevole Magno un altro emendamento aggiuntivo all'articolo 1-*quinquies*, testè approvato con il quale si propone di aggiungere il seguente comma: « Ove esistano più organizzazioni, gli impianti di proprietà di enti pubblici e di diritto pubblico dovranno essere messi a disposizione, quando ciò sia possibile, di ciascuna organizzazione che ne faccia richiesta ».

TRUZZI. Mi sembra che il criterio sia rovesciato.

MAGNO. Vorrei precisare, onorevole Presidente, che non mi riferisco agli impianti dei privati, ma soltanto a quelli degli enti pubblici.

A Foggia, per esempio, vi è una centrale ortofrutticola costruita con il denaro pubblico e ne sono proprietari il comune, la provincia, l'ente di sviluppo, la camera di commercio, eccetera; ora, se questo impianto può essere utilizzato per i fini stabiliti da questa legge, esso deve essere messo a disposizione di tutte le categorie che ne facciano richiesta.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Se l'impianto esiste, deve essere di proprietà di qualcuno e questo qualcuno può avere una sua attività particolare, che continua a svolgere e che non gli consente di cederlo, sia pure temporaneamente, ad altre organizzazioni. Io sono del parere di lasciare la libertà di cedere o meno l'impianto e quindi sono contrario all'emendamento.

MICELI. Questo emendamento non sarà mai accettato! E non per i motivi che hanno esposto i colleghi, ma per una ragione molto semplice: esso vuole porre su un piede di parità tutte le associazioni e non prestarsi ad un accordo tra coloro che detengono gli impianti e un determinato tipo di associazioni. In termini più espliciti se la Federconsorzi...

MENGOZZI. Si era capito che ella si riferiva a questo organismo!

MICELI. . . . che non ha moltissimi impianti ortofrutticoli, ma in determinate regioni ne ha di notevoli, non ha la possibilità – ed io sono di questo avviso – di divenire una associazione ortofrutticola (in quanto lo statuto della Federconsorzi prevede che si associano proprietari per acquisto macchine etc., ma non ad altri fini), si costituisce una associazione e questa contratta con la Federconsorzi per la gestione dell'impianto.

Pertanto noi riteniamo non di sostituire la proprietà privata con espropri, ma intendiamo evitare che coloro che hanno impianti, specie se costruiti con il contributo dello Stato, e non se ne servono, debbano divenire lo strumento di una discriminazione. Non vorremmo – e mi dispiace per i compagni socialisti che questa mattina sono presenti – che si ripetesse quanto è avvenuto per l'AIMA: si è detto che questa avrebbe risolto tutto, ma, se non si fosse provveduto, sia l'ammasso del grano che l'ammasso dell'olio sarebbero stati devoluti alla Federconsorzi.

LORETI. Io concordo con le perplessità espresse dal collega Magno, ma vorrei dire che quanto afferma il collega Miceli non rientra affatto nel caso in discussione, in quanto nel fissare i requisiti, abbiamo soppresso il punto ove era richiesto che le organizzazioni fossero « atte a gestire impianti ». Qui si concede solamente libertà a chi possiede impianti ed alle stesse organizzazioni di stipulare convenzioni per utilizzare gli impianti stessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Magno, non accettato dal Relatore, né dal Governo, di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Bignardi, Riccardo Ferrari e Leopardi Dittaiuti hanno proposto, in via principale, di aggiungere il seguente emendamento dopo l'articolo 1-*quinquies* in via principale:

« Le organizzazioni di cui alla seguente legge beneficiano dei contributi, mutui e altre provvidenze previsti nel settore agricolo dalle disposizioni vigenti, con preferenza rispetto agli altri organismi operanti nel settore stesso »; ed in via subordinata il seguente mendamento:

« Le organizzazioni di cui alla presente legge beneficiano dei contributi, mutui e altre provvidenze previsti nel settore agricolo dalle disposizioni vigenti ».

FERRARI RICCARDO. Rinunciamo ad illustrarli.

PREARO, *Relatore*. Non posso accettare l'emendamento principale, ma sono favorevole a quello subordinato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono anch'io favorevole all'emendamento proposto in subordine.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, insiste sull'emendamento principale?

FERRARI RICCARDO. Ritiro l'emendamento proposto in via principale e mantengo quello proposto in subordine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bignardi proposto in via subordinata, accettato dal Relatore e dal Governo, di cui ho testé dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 1-*quinquies*, così integrato, nell'intesa che, salvo ulteriore riserve di coordinamento, esso diverrà articolo 4 della legge:

« Le organizzazioni, previste dalla presente legge, possono utilizzare per la esecuzione di operazioni relative alla conservazione trasformazione e commercializzazione di prodotti, impianti di proprietà di enti pubblici o privati o di altri operatori, mediante apposite convenzioni approvate a norma dello Statuto ».

« Le organizzazioni di cui alla presente legge beneficiano dei contributi, mutui e altre provvidenze previsti per il settore agricolo dalle disposizioni vigenti ».

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge. Ne do lettura:

ART. 2.

Negli anni 1967, 1968 e 1969 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere agli organismi di cui all'articolo 3 del regolamento della Comunità economica europea del 25 ottobre 1966, n. 159/66, un concorso negli interessi dei prestiti contratti allo scopo di compiere operazioni di ritiro dalla vendita di prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 23/62, per decongestionare l'offerta del prodotto, nei casi in cui il prezzo risulti inferiore ad un limite predeterminato dall'organismo.

Il concorso non può superare in ragione di anno la misura del 4 per cento annuo del capitale mutuato per ogni operazione e può essere accordato solo agli organismi di cui al precedente comma che abbiano costituito un fondo di intervento alimentato da contributi agli aderenti commisurati alle quantità messe in vendita.

Alla concessione del concorso si provvede con le modalità di cui al terzo comma del precedente articolo. Nel decreto di concessione potranno essere dettate particolari prescrizioni circa la destinazione del prodotto ritirato.

I suddetti organismi sono tenuti a comunicare agli Ispettorati agrari compartimentali l'elenco dei prodotti per i quali intendono praticare il sistema del ritiro, il periodo di applicazione dei prezzi di ritiro dalla vendita ed i livelli dei prezzi di ritiro, previsti e praticati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, può fissare livelli massimi dei prezzi di ritiro dalla vendita.

Il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo, nel limite complessivo di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1967, 1968 e 1969, graverà sui fondi autorizzati dall'articolo 44, lettera *i*) e dell'articolo 45, lettera *i*) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Gli onorevoli Miceli, Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi Nives, Gombi, Magno, Marras, Ognibene e Sereni hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « Negli anni 1967, 1968 e 1969... fino a 25 ottobre 1966, n. 159/66, » con le seguenti: « Durante i cinque anni successivi alla costituzione dei fondi di intervento di cui all'articolo 3 del regolamento della Comunità economica europea numero 159/66 del 25 ottobre 1966, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste concede alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ».

L'onorevole Marras ha facoltà di svolgerlo.

MARRAS. L'emendamento mi sembra molto chiaro: si tratta di fissare un'ampiezza diversa per il provvedimento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Preciso che l'articolo 2 limita la sua efficacia a tre anni in primo luogo per motivi di copertura finanziaria.

Vi è poi un'altra ragione, perché il regolamento 159/66 all'articolo 15 stabilisce che allo scadere del periodo transitorio (che, come sapete, termina nel 1969), la Commissione in sede comunitaria esamini, tenendo conto dell'esperienza acquisita e sulla base dei risultati ottenuti nell'applicazione delle disposizioni del titolo primo, se sia il caso di mante-

nere o modificare le disposizioni del titolo secondo.

Quindi, sia per ragioni di copertura, sia per avere alla scadenza predetta possibilità di revisione, per ora si limita ai tre anni.

MARRAS. Mentre la prima parte della risposta mi convince abbastanza, in quanto essendovi un collegamento con il Piano verde e scadendo quest'ultimo in quella data, si prevede una proroga successiva, mi convince meno la seconda parte della risposta del Governo, cioè il richiamo all'articolo 15 del regolamento comunitario.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Comunque la questione resta impregiudicata e alla fine del 1969 si dovrà riaprire la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Marras, insiste sull'emendamento?

MARRAS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. I deputati Riccardo Ferrari, Leopardi Dittaiuti e Bignardi hanno presentato il seguente emendamento: Al primo comma, sostituire le parole: « può concedere » con la parola: « concede ».

Tale emendamento è precluso.

I deputati Truzzi e Colombo propongono di sostituire la parola « organismi » con la parola « organizzazioni ».

Pongo in votazione la sostituzione proposta dai deputati Truzzi e Colombo.

(*È approvata*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 con l'emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Al secondo comma i deputati Miceli, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi, Gombi, Magno, Marras, Ognibene e Sereni propongono il seguente emendamento tendente a sostituire le parole: « non può superare in ragione di anno la » con le parole: « è fissato in ragione di anno nella ».

PREARO, *Relatore*. È un emendamento troppo impegnativo.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Abbiamo già detto che bisogna lasciare un minimo di discrezionalità al Ministero.

MICELI. Non può superare vuol dire che può essere anche molto inferiore, mentre noi fissiamo la misura.

PREARO, *Relatore*. Ripeto: abbiamo già discusso altre volte la questione e deciso di rimetterla alla discrezionalità del Ministero.

MICELI. Non siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Miceli, cui sono contrari il relatore ed il Governo.

(*Non è approvato*).

Dichiaro precluso anche il seguente emendamento all'articolo 2, presentato dai deputati Beccastrini ed altri:

Sostituire le parole « può essere » con la parola « viene ».

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 nel testo originario.

(*È approvato*).

MENGOZZI. Perché è stata modificata la parola « organismo » con « organizzazione », non si può mantenere la vecchia dizione anche nel secondo e nel quarto comma di questo articolo e altrove.

PRESIDENTE. Sì, onorevole Mengozzi. Si provvederà in sede di coordinamento a trasformare la parola « organismi » in « organizzazione ».

Gli onorevoli Leopardi Dittaiuti, Bignardi e Riccardo Ferrari hanno presentato il seguente emendamento tendente ad aggiungere alla fine del secondo comma il seguente periodo: « L'interesse gravante sulle Associazioni non può in ogni caso superare la misura del 2 per cento complessivamente ».

L'emendamento è stato ritirato.

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo: alla fine del terzo comma aggiungere le parole « di cui in ogni caso è vietata la distruzione ».

PREARO, *Relatore*. Non sono d'accordo e vorrei comunque sapere cosa significa un divieto di distruzione, così indicato.

MAGNO. Dovremmo essere tutti d'accordo in tal senso.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere ai formulatori: in caso di inadempienza quale sarebbe la sanzione?

MAGNO. Che non arriverebbero più i contributi.

PRESIDENTE. Vi prego di riflettere sull'introduzione di una norma così rigida. La distruzione potrebbe essere, ad esempio, conseguenza dell'avariarsi della merce in magazzino.

MAGNO. La distruzione presuppone un atto di volontà.

PRESIDENTE. Ma non capisco perché un'associazione di produttori che si mettono insieme per i loro propri interessi dovrebbe decidere una cosa simile, distruggere la merce e non tentare di utilizzarla.

MAGNO. Le associazioni che ricevono contributi da parte dello Stato non devono operare ai danni della società. Il prodotto può essere utile alla società e non deve essere distrutto. Anche se la distruzione conviene al produttore, il prodotto può essere utile al consumatore.

TRUZZI. Faccio notare che si tratta di prodotti ortofrutticoli. Ritiro dal mercato per alcuni di questi vuol dire avere dopo qualche giorno un prodotto in condizioni disastrose. Faccio l'esempio delle lattughe, faccio l'esempio delle pesche, eccetera. Io direi di non parlare di queste cose perché possono derivare delle conseguenze gravissime per le associazioni, che possono essere accusate di aver distrutto il prodotto solo per averlo ritirato perché appunto inutilizzabile per l'alimentazione. Che facciamo? Mandiamo in galera quelli che hanno fatto ciò che il regolamento prevede, cioè il ritiro dal mercato? Si capisce che, se è possibile, non deve essere distrutto il prodotto, ma può anche darsi che nel contempo vi sia della merce che va a male; va a male per l'operazione in sé, per il tempo in cui la si fa. Direi quindi di non parlarne, perché una norma del genere può creare delle gravissime conseguenze.

DELLA BRIOTTA. Il collega Magno faceva riferimento a situazioni che non sono quelle che caratterizzano il nostro Paese, per cui concordo perfettamente con quanto ha detto l'onorevole Truzzi.

MAGNO. L'onorevole Prearo ha detto che è avvenuto lo stesso in Sardegna per i garofani e dice che hanno fatto bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Magno, a cui si sono dichiarati contrari relatore e Governo.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Magno, Angelini, Antonini, Beccastrini, Chiaromonte, Bo, Gessi, Gombi, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni propongono di aggiungere tra il terzo e il quarto comma dell'articolo 2 il seguente:

« Ciascun decreto di concessione del concorso cui al presente articolo comporta la garanzia dell'AIMA ».

MAGNO. Noi attribuiamo moltissima importanza a questo emendamento. In assenza della riforma della legislazione sul credito agrario, ci sembra indispensabile questa garanzia dell'AIMA. Infatti, il presupposto per qualsiasi intervento dello Stato come concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti è che le banche diano i prestiti e la condizione perché l'organizzazione possa operare è che si ottengano i prestiti dalle banche.

A nostro avviso, attraverso l'AIMA è possibile ovviare al ripetersi di inconvenienti che hanno condizionato tutto l'associazionismo contadino nel nostro Paese. Ritengo pertanto che l'emendamento debba essere senz'altro accolto.

PREARO, *Relatore*. Poiché non rientra nei compiti dell'AIMA dare queste fideiussioni e garanzie, sono contrario all'emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Sono contrario per la stessa ragione esposta dal relatore. Fra i compiti dell'AIMA non rientra purtroppo il concedere queste garanzie. Dico purtroppo perché convengo sulla necessità generale che il sistema del credito agrario vada modificato, per risolvere questo ormai famoso problema delle garanzie. Ma non è possibile risolverlo in questa sede, né tanto meno risolverlo attribuendo all'AIMA un compito che non ha e che non ha modo di potere eventualmente esplicare. È chiaro che il problema resta aperto, ma resta aperto comunque in sede di discussione del problema del credito agrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Magno ed altri a cui si sono dichiarati contrari relatore e Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 2 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma. Gli onorevoli Gessi, Angelini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene,

Sereni propongono di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Per il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma complessiva di lire 5 miliardi, da ripartire negli anni dal 1967 al 1971 in relazione al fabbisogno ».

Poiché non è stato accolto il primo emendamento, questo rimane precluso. Ed infatti, in subordine gli onorevoli Bo, Miceli, Magno, Sereni, Ognibene, Marras, Angelini, Antonini, Beccastrini, Gessi, Gombi, La Bella propongono di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« Per il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo, nel limite complessivo di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1967, 1968 e 1969 sarà stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di lire 1.800 milioni ».

Chiedo all'onorevole Bo se ritira questo emendamento. Devo infatti far presente che al suo emendamento manca la copertura e che dovrei attendere il parere alla Commissione Bilancio nel caso in cui si giungesse alla sua approvazione di massima.

BO. È una questione di principio sulla quale la Commissione Agricoltura deve meditare. A nostro giudizio, possiamo anche sancire il principio di sottrarre al Piano verde determinati fondi (in questo caso 1 miliardo e 800 milioni), però dobbiamo vedere la reale portata del provvedimento. Noi abbiamo registrato per il Piano verde degli arretramenti rispetto alla prassi del passato. Ad esempio, nel decreto ministeriale 10 gennaio 1967 – credo che non sia sfuggito ai colleghi — si stabilisce che non ci può essere cumulabilità tra i contributi di cui all'articolo 8 e quelli di cui all'articolo 11 per interventi sulle spese di conduzione; cosa che io ritengo non corrisponda alle finalità del Piano verde n. 2, perché noi, laddove abbiamo voluto sancire questa assenza di cumulabilità, lo abbiamo detto chiaramente. Dove non lo abbiamo detto, è chiaro che la cumulabilità deve essere consentita, come era consentita nel Piano verde n. 1.

Quindi, se si accetta di prelevare da questo articolo 1.800 milioni, sanciamo una riduzione di questo volume di investimenti che già dobbiamo ritenere inadeguati alle finalità previste dal Piano verde e indipendentemente dalla regolamentazione comunitaria e dai problemi finanziari connessi e faremo pertanto un notevole passo indietro.

Ecco la grossa questione di principio; di fronte alla mancanza di stanziamenti, potremmo anche stabilire uno stanziamento *ad hoc* nel bilancio del Ministero dell'agricoltura. Sono questi i motivi che ci hanno indotto a presentare questo emendamento.

PREARO, *Relatore*. L'onorevole Bo ha certamente ragione, ma purtroppo noi dobbiamo servirci solo degli stanziamenti del Piano verde; oggi come oggi non sono possibili altri stanziamenti. Per queste considerazioni sono contrario all'emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e foreste*. Per le stesse considerazioni dell'onorevole relatore sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, che, salvo ulteriore riserva di coordinamento, prenderà numerazione come articolo 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, nei primi tre anni successivi alla data della loro costituzione, un contributo che non può superare, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno il 3 per cento, il 2 per cento e l'1 per cento del valore della produzione commercializzata, calcolato forfettariamente sulla base delle quantità medie dei prodotti venduti dai produttori aderenti nei tre anni precedenti la loro adesione e dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo.

Il contributo di cui al primo comma è concesso con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su domanda dell'organizzazione, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

La concessione può essere disposta anche frazionatamente.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sarà stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di lire 7.500 milioni, da ripartire negli anni

dal 1967 al 1971 in relazione al fabbisogno e comunque in misura non eccedente nei singoli esercizi l'importo di lire 2.500 milioni.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 del disegno di legge, che recita:

Negli anni 1967, 1968 e 1969, quando per un prodotto ortofrutticolo di cui all'allegato *I* del citato regolamento n. 159/66 sia stata constatata una situazione di crisi, nei casi previsti dall'articolo 6 del regolamento stesso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, può disporre la concessione da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo di un contributo agli organismi di cui al precedente articolo che effettuano operazioni di ritiro dalla vendita di tale prodotto. Il contributo è commisurato al valore delle quantità di prodotto ritirato dal mercato, calcolato nei modi indicati dal predetto regolamento, ma non può superare il 90 per cento delle spese sostenute dai suddetti organismi per indennizzare i propri aderenti per le quantità ritirate durante il periodo di crisi.

Gli onorevoli Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi Nives, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni hanno proposto di sopprimere le parole « negli anni 1967, 1968 e 1969 ».

MAGNO. Devo ricordare che è già stata prevista la facoltà del ministro di concedere contributi per i primi tre anni, per l'avviamento e per il concorso del pagamento degli interessi per i prestiti bancari. È ora necessario autorizzare il ministro ad intervenire affinché le organizzazioni possano operare sul mercato; il regolamento comunitario, per quanto riguarda i contributi di avviamento, fissa un termine di tre anni, mentre fissa invece un termine di cinque anni per il concorso nel pagamento degli interessi. Il regolamento comunitario non fissa alcun termine per la possibilità di intervento sul mercato in caso di crisi, ma detta una norma permanente. Noi dobbiamo quindi operare in ottemperanza a questa norma del regolamento comunitario. Si potrebbe obiettare che mancano gli stanziamenti necessari per andare oltre i tre anni; devo ricordare a questo proposito che si potrebbe modificare l'articolo 6, ed ivi indicare il numero degli anni. In tal modo sarebbe risolto il problema del finanziamento; il nostro emendamento può essere accolto dagli onorevoli colleghi senza alcuna perplessità.

MARRAS. Desidero fare rilevare che esiste una notevole differenza tra gli interventi previsti all'articolo 2 e quelli dell'articolo 3; nell'articolo 2 si prevedono contributi per i prestiti contratti dalle associazioni nel fissare un prezzo di ritiro dalla vendita, mentre nell'articolo 3 si prevede il caso di crisi. All'articolo 2 è stato previsto il concorso negli interessi per i mutui contratti dalle associazioni, con un collegamento degli interessi agli stanziamenti del Piano verde; all'articolo 3, invece, si incarica l'AIMA, e non il bilancio dello Stato, di dare, in caso di crisi, contributi alle associazioni dei produttori. Il limite di tre anni non può quindi essere assolutamente compreso; per l'AIMA è stato infatti previsto, proprio per i casi di crisi, un fondo di rotazione di 149 miliardi da incrementare continuamente. L'AIMA deve quindi potere operare anche tra sette, otto anni, qualora si verificasse un caso di crisi; non può essere previsto un termine di tre anni. Se si insistesse per il mantenimento di questo termine, ciò significherebbe che a Bruxelles l'Italia ha accettato anche per gli ortofrutticoli, come per l'olio d'oliva ed il grano duro, regolamenti con durata provvisoria; e questo, anche se la maggioranza nega, come ha fatto il nistro Resitvo per l'olio d'oliva, denuncia la provvisorietà di tali regolamenti.

Per queste considerazioni noi insistiamo sul nostro emendamento.

PREARO, *Relatore*. Sono contrario allo emendamento dei colleghi del gruppo comunista, anche in considerazione del disposto dell'articolo 15 del regolamento comunitario.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Sono contrario all'emendamento per la stessa considerazione del relatore ed anche per ragioni di bilancio; per il futuro si dovrà del resto provvedere con altre disposizioni, che potranno confermare queste, ma che potranno anche essere aggiornate secondo quanto prevede l'articolo 15 del regolamento comunitario.

MICELI. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di voler ulteriormente riflettere sulla questione. Sappiamo tutti che questa legge dovrebbe entrare in funzione immediatamente, però dobbiamo renderci conto che se in questa sede noi approviamo delle cose un po' assurde e non accettabili, le stesse, molto probabilmente, saranno modificate, in sede di esame del provvedimento, dall'altro ramo del Parlamento.

Il bilancio dell'AIMA, dotato di 149 miliardi, non deve avere un limite di tempo triennale; ciò significherebbe riconoscere un limite di durata ed una modifica a tutto quello che noi stiamo facendo. Conviene a noi accettare e stabilire in una legge tutto questo? Lasciamo, invece, che al termine dei 3 anni sia la comunità, attraverso una sua delibera, a modificare il testo.

Si tratta, in sostanza, di lasciare in bianco il termine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelini ed altri.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Gombi, Angelini, Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene e Sereni hanno presentato un emendamento con il quale propongono di sostituire le parole: « all'allegato I » con le parole « agli allegati I e II ».

MARRAS. Noi riteniamo che l'intervento, in caso di crisi, debba esserci non soltanto per i prodotti elencati nell'allegato I, ma anche per quelli dell'allegato II del Regolamento 159/66.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Sono contrario all'emendamento in quanto l'articolo 4 del regolamento fa, per ora, esplicito riferimento all'allegato I.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Gombi, Angelini G., Antoniin, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni, hanno presentato un emendamento con il quale propongono di sostituire le parole « può disporre » con la parola « dispone ».

Detto emendamento è precluso.

Gli onorevoli Marras, Angelini G., Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi, Gombi, Magno, Miceli, Ognibene, Sereni, hanno presentato un emendamento con il quale propongono di sostituire le parole « sostenute dai suddetti organismi » con le parole « risultanti dal pagamento delle indennità di cui all'articolo 3 del regolamento n. 159/66 ».

MARRAS. Mi sembra che ciò costituisca anche una garanzia per la finanza pubblica.

PREARO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Sono anch'io favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura, favorevoli Relatore e Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, nella seguente formulazione, nell'intesa che, salvo ulteriore riserva di coordinamento, prenderà numerazione come articolo 8 della legge.

Negli anni 1967, 1968 e 1969, quando per un prodotto ortofrutticolo di cui all'allegato *I* del citato regolamento n. 159/66 sia stata constatata una situazione di crisi, nei casi previsti dall'articolo 6 del regolamento stesso il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, può disporre la concessione da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo di un contributo alle organizzazioni, di cui alla presente legge, che effettuano operazioni di ritiro dalla vendita di tale prodotto. Il contributo è commisurato al valore delle quantità di prodotto ritirato dal mercato, calcolato nei modi indicati dal predetto regolamento, ma non può superare il 90 per cento delle spese risultanti dal pagamento delle indennità di cui all'articolo 3 del Regolamento 159/66, per indennizzare i propri aderenti per le quantità ritirate durante il periodo di crisi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4 del disegno di legge. Ne do lettura:

Nel triennio dal 1967 al 1969 le constatazioni di esistenza e di cessazione delle crisi di mercato, di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3 del regolamento comunitario n. 159/66 del 25 ottobre 1966 sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Gli onorevoli La Bella, Angelini G., Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Sereni, hanno presentato un emendamento con il quale propongono di sopprimere le parole: « Nel triennio dal 1967 al 1969 ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Gli onorevoli Ognibene, Angelini G., Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi, Gombi, Magno, Marras, Miceli, Sereni, han-

no presentato il seguente emendamento, sostituire la prima parte dell'articolo con le seguenti parole:

« L'esame delle domande di concessione dei contributi e concorsi previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, quando si tratti di organizzazione operante nell'ambito di una sola regione, è affidato alla Regione, ovvero, in mancanza, a una commissione composta ».

Detto emendamento s'intende precluso.

Gli onorevoli Marras, Angelini G., Antonini, Beccastrini, Bo, Chiaromonte, Gessi, Gombi, Magno, Miceli, Ognibene, Sereni, hanno presentato un ulteriore emendamento, aggiungere le seguenti parole: « tranne nelle regioni a statuto speciale ove sono effettuate con decreto dell'assessore regionale competente ».

Vorrei ricordare che tutta la logica di questa legge, come è stato sottolineato ieri, ubbidisce ad una determinata impostazione di attività di mercato. Per questo motivo è stato escluso l'intervento regionale. Se noi aggiungiamo questo emendamento scompenseremo tutto il sistema.

MARRAS. È noto, ad esempio, che il mercato dei fiori ha avuto quest'anno in Italia una buona situazione; mi dicono i colleghi della Liguria che la produzione era inferiore al consumo. In provincia di Cagliari, nelle settimane scorse, una parte della produzione dei fiori, come è ben noto, è stata distrutta o regalata. In questo caso, ritengo che debba essere l'assessore regionale a determinare se esista o meno un caso di crisi. Nell'esempio fatto, in Sardegna esisteva un caso di crisi.

PREARO, *Relatore*. Tutto ciò avvalora la nostra tesi e cioè che deve essere il Comitato nazionale a decidere cosa deve essere fatto; non possiamo mettere in concorrenza le varie regioni.

Quindi è giusto che ci sia una decisione in sede nazionale.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono contrario per le ragioni già espresse nella seduta di ieri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Marras di cui ho dato lettura, non accettato dal Relatore, nè dal Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nell'intesa che, salva ulteriore riserva di coordinamento, prenderà numerazione come articolo 9 della legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5 del disegno di legge. Ne do lettura:

Per il primo esame delle domande di concessione dei contributi e concorsi previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 3 è istituita presso ciascun Ispettorato agrario compartimentale e, nelle regioni ove manchi questo organo dello Stato, presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione indicato dal Ministro con il provvedimento di nomina, una commissione composta:

a) dal Capo dell'Ispettorato agrario compartimentale o da altro funzionario scelto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

b) dal capo dell'Ispettorato regionale dell'alimentazione;

c) dal Direttore della ragioneria regionale dello Stato;

d) da uno dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato della regione, designato dal Ministro per l'industria, commercio e artigianato;

e) da uno dei direttori delle camere di commercio, industria e agricoltura delle regioni designato dal Ministro per l'industria, commercio e artigianato;

f) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

g) da un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

h) da sei esperti designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

La commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *a*).

Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) sarà nominato un supplente.

Le domande debitamente istruite e fornite del parere della commissione saranno trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere sottoposte all'esame del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Agli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo si provvede con i normali fondi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli onorevoli Mengozzi e Truzzi hanno proposto di sopprimerlo.

MENGOZZI. Nell'intento di creare un sistema che sia abbastanza rapido nella fase istruttoria, rimanendo impregiudicato il discorso dell'esame in sede ministeriale, con l'utilizzo delle competenze della commissione consultiva nazionale di cui al recente decreto-legge, ritengo che sia inutile il mante-

nimento di questa commissione a livello compartimentale, tanto più che si tratta di un organismo di carattere burocratico, che, come tale, non comprende le organizzazioni dei produttori organizzati.

Poichè taluni dei componenti sarebbero nominati dal Ministero la commissione non potrebbe essere tempestivamente operante. Per questi motivi noi proponiamo la soppressione dell'articolo.

PREARO, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta di soppressione dell'articolo 5.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 5, di cui l'onorevole Mengozzi propone la soppressione, proposta accolta dal Relatore e per la quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Melis ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5 *bis*.

Le facoltà del Ministro dell'agricoltura e foreste a tutti gli effetti della presente legge spettano nelle Regioni a statuto speciale al Presidente della Regione.

A mio avviso, l'emendamento è precluso.

MELIS. Mi permetto di essere di diverso avviso del Presidente.

La Commissione deve tener conto che le regioni a statuto speciale hanno competenza primaria in questo campo.

A mio parere, non tener conto di questo e di tutta la legislazione che la regione elabora, degli interventi che la regione attua, della caratterizzazione che queste agricolture hanno, che si incentra nella legislazione regionale e nei poteri della regione, significa ferire un principio costituzionale.

Io sono convinto che la legge che andiamo approvando verrà impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale se non si terrà conto di quel che la regione rappresenta e soprattutto dei poteri che alla regione sono stati conferiti con legge costituzionale, poteri che il presente disegno di legge ignora completamente.

In conseguenza ritengo che la Commissione dovrebbe riflettere attentamente prima di respingere il mio emendamento, e tener conto che esiste l'organismo regionale, che ha questi poteri e la cui esistenza non viene neppure ricordata in questo disegno di legge. Io credo di affermare un principio molto rigoroso e non posso sottacere che la Camera e questa Commissione si compongono di rappresentanti di partiti che il principio regionalistico tengono ad affermare e che, come tali, non possono ferire la competenza esclusiva delle regioni a statuto speciale. Se il mio emendamento non venisse accolto, un'intera legislazione verrebbe travolta, per consentire al ministero dell'agricoltura di fare la sua politica ignorando la politica agricola di quelle regioni.

Peraltro non ritengo che il mio emendamento sia precluso, in quanto esso concerne un principio di ordine generale, mentre nelle precedenti votazioni si è trattato di questioni di dettaglio.

PREARO, *Relatore*. Non posso accettare l'emendamento dell'onorevole Melis in quanto anche a mio parere esso è precluso.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'onorevole Melis solleva un problema di notevolissima portata, come tale degno di molta considerazione; ma a me sembra che il suo emendamento non possa essere accolto per due ragioni. Innanzitutto non credo che il problema dei rapporti degli Stati della Comunità con la Comunità stessa, ove taluno di essi è strutturato con un ordinamento regionale, possa essere risolto, direi, quasi incidentalmente con questo disegno di legge. Questo problema certamente sorgerà, ma lasciamo che sia risolto nella sede opportuna.

Ma vi è purtroppo un altro motivo: la nostra Commissione – e mi dispiace per l'amico Melis – ha ieri addirittura respinto anche la richiesta di un parere alla regione, quando si tratti di organizzazioni operanti esclusivamente nel territorio di una regione.

LORETI. A questo punto vorrei pregare l'onorevole Melis di ritirare il suo emendamento perché un voto negativo su di esso potrebbe avere in sede interpretativa un significato opposto agli intendimenti che lo hanno indotto a presentarlo.

MELIS. Io insisto per la votazione dell'emendamento perché non voglio precludere con un'assenza o un'acquiescenza le difese che la regione predisporrà in rapporto ai conflitti che inevitabilmente sorgeranno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Melis, non accettato dal Relatore, né dal Governo.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 6 del disegno di legge. Ne do lettura:

Alla spesa prevista dall'articolo 1 della presente legge sarà fatto fronte nel 1967, per l'importo massimo di lire 2.500 milioni, con prelevamento dal conto di Tesoreria di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

La spesa per i contributi previsti all'articolo 3 della presente legge farà carico al fondo di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 6 nell'intesa che, salvo ulteriore riserva di coordinamento, prenderà numerazione come articolo 10 della legge.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Truzzi e Colombo hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono pubblicati dalla *Gazzetta ufficiale* entro 15 giorni dalla loro emanazione.

PREARO, *Relatore*. Il parere del Relatore è favorevole.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, salvo coordinamento, l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Truzzi, accettato dal Relatore e dal Governo, articolo che, salvo ulteriore riserva di coordinamento, prenderà numerazione come secondo comma dell'articolo 11 della legge.

(*È approvato*).

LORETI. Ricordo che vi è l'ultimo comma dell'articolo 1-*quater*, rimasto sospeso, che dice:

« Il Ministro dell'agricoltura e foreste entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvederà ad emanare le norme di attuazione, sentito il parere del Comitato Consultivo Nazionale ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ritengo che due mesi siano troppo pochi.

PRESIDENTE. Non mi pare che il Ministro, per emanare norme di attuazione, debba sentire il comitato.

LORETI. Abbiamo richiamato più volte il Comitato consultivo.

PRESIDENTE. Ma è diverso sentirlo sulle norme di attuazione della legge.

MENGOZZI. Mi pare che il Presidente abbia ragione, perché qui abbiamo una legge che da vita ad un comitato consultivo e questo ultimo sarebbe chiamato a dare un parere sulle norme di attuazione della legge da cui trae la sua stessa vita. Mi sembra che sia un po' contraddittorio, in quanto le norme di attuazione della legge potrebbero anche prevedere il funzionamento del comitato consultivo.

PRESIDENTE. Ritirando questa parte, rimane comunque chiaro che non attribuiamo al Ministro un potere che non ha, ma diciamo soltanto che deve esercitarlo entro due mesi.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. In definitiva potremmo dire: « Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà ad emanare le norme di attuazione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto, nella seguente formulazione, con l'intesa che, salvo ulteriore riserva di coordinamento prenderà numerazione come primo comma dell'articolo 11 della legge.

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione ».

(*È approvato*).

MENGOZZI. Propongo il seguente articolo aggiuntivo: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* ».

PREARO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Mengozzi.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mengozzi, con l'intesa che, salvo ulteriore riserva di coordinamento, prenderà numerazione come terzo comma dell'articolo 11 della legge.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Bo, Miceli, Magno, Ognibene, Sereni, Marras, Angelini, Antonini, Beccastrini, Gessi Nives, Gombi e La Bella hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione agricoltura della Camera, a conclusione della discussione sul disegno di legge n. 3996 relativo alla " Orga-

nizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli "

considerando

le difficoltà derivanti ai produttori ortofrutticoli (e di altri settori) singoli od associati dalle disposizioni di cui all'articolo 8 del Decreto ministerale 20 gennaio 1967 che considera non cumulabile con le agevolazioni previste all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, numero 910 (Piano verde n. 2) il concorso negli interessi sui prestiti di conduzione previsto dall'articolo 11 della stessa legge e valutando la conseguente necessità (oltre che di garantire la cumulabilità) di mantenere inalterata la disponibilità finanziaria riferita allo stesso articolo 11,

impegna il Governo

a disporre un finanzamento dei fondi autorizzati dall'articolo 44, lettera *i*) e dall'articolo 45, lettera *i*) della legge 27 ottobre 1966, n. 910, pari almeno ai 1.800 milioni prelevati dai suddetti fondi in base alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3996, e ciò per non sottrarre fondi che risultano indispensabili alla normale attuazione dei provvedimenti per favorire l'impiego di capitali di esercizio previsti all'articolo 11 della legge n. 910 ».

GESSI NIVES. Il nostro ordine del giorno tratta problemi sui quali sia il relatore sia il rappresentante del Governo hanno già dichiarato in linea di massima di concordare. L'ordine del giorno tende a mantenere inalterata la disponibilità finanziaria dell'articolo II del Piano verde.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno, sempre che i colleghi del gruppo comunista modifichino in invito il previsto impegno del governo.

MICELI. Accettiamo di modificare in invito l'impegno del Governo e dichiariamo di essere sodisfatti del fatto che l'ordine del giorno sia stato accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge, che sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

MICELI. Desidero fare una breve dichiarazione di voto.

È con profonda amarezza che dichiaro il voto contrario del gruppo comunista a questo disegno di legge; dico con profonda amarezza poiché noi siamo per tradizione favorevoli all'associazionismo volontario. Questo provvedimento facilita, almeno formalmente, una forma di associazionismo, ed il nostro voto contrario è motivato da ragioni molto gravi, dettate dal contenuto della legge. Devo ricordare che noi abbiamo favorito la discussione di questo provvedimento, collaborando, in sede di comitato ristretto ed in sede di Commissione, per una migliore formulazione del testo del provvedimento stesso. Questa legge non attua tuttavia il tipo di associazionismo agricolo che noi auspichiamo, poiché si tratta di un associazionismo derivante da mercati comunitari indifferenziati, nei quali il nostro Paese sta faticosamente salendo i primi gradini, senza toccare livelli che lo mettano in condizione di competitività con altri paesi. Questo accade perché il provvedimento non ciene conto delle strutture agricole e commerciali del nostro Paese. La maggioranza si è battuta per un voto quasi plurimo perché ciò rispecchiava una reale situazione italiana, situazione che non esiste, ad esempio, in Olanda, ove la proprietà è suddivisa tra moltissimi agricoltori ed ove i livelli produttivi sono quasi equiparati. Abbiamo in Italia delle disparità notevoli che, inevitabilmente, si ripercuoteranno nell'associazione produttori.

La seconda questione riguarda gli enti economici oggi esistenti, e cioè i consorzi di bonifica e la federconsorzi. Qualsiasi legge noi possiamo fare non porterà a dei risultati in quanto questi enti costituiscono uno sbarramento all'associazionismo.

Per l'ennesima volta vorrei parlare della Federconsorzi. In tutti i dibattiti che sono stati fatti, voi stessi avete concluso raccomandando che la Federconsorzi assumesse una struttura più cooperativistica. Pertanto, fino a quel momento, detta struttura non è stata ritenuta sufficiente. Anche nell'ultima discussione si è arrivati alla stessa conclusione.

Di fronte a tutto questo, qualsiasi tipo di associazione ricadrà sotto le strutture della Federconsorzi.

Queste due condizioni, cioè la struttura fondiaria ed agraria del nostro Paese e la presenza di grandi enti economici provvisti di notevole attrezzatura e di grandi mezzi, rendono vane anche le buone intenzioni di co-

loro che votano a favore di questa legge, in quanto ritengono che la stessa vada in direzione dell'associazionismo. Con questa parola non dobbiamo contrabbandare il corporativismo; non è certamente l'obbligatorietà uno dei fattori del corporativismo; per quest'ultimo s'intende quel sistema che vuol raggruppare in un'unica famiglia tutti gli agricoltori, grandi e piccoli. Si basa quindi sulla produzione e non già sulle famiglie contadine e degli imprenditori agricoli. Il tipo di associazione che state costituendo si basa, in definitiva, su quella impostazione che guarda solo alla produzione.

Per questi motivi noi voteremo contro questa legge, mentre ci auguriamo che, al più presto, possa essere presa in esame una legge nella quale si tenga conto delle questioni di fondo che abbiamo sollevato.

DELLA BRIOTTA. Noi daremo il voto favorevole a questa legge, senza amarezza, in quanto siamo convinti che ci accingiamo a compiere un altro passo per adeguare la nostra agricoltura alla nuova disciplina che nasce dalla liberalizzazione dei prodotti ortofrutticoli nell'area del MEC.

Noi socialisti desideriamo sottolineare positivamente questo fatto che segue, a distanza di poche settimane, la conversione in legge dei due decreti legge n. 80 e 81, e che dà, quindi, piena e completa attuazione, nell'ordinamento giuridico del nostro Paese, alle norme comunitarie del regolamento 159 della CEE, per quanto riguarda l'organizzazione del mercato dei prodotti ortofrutticoli. Si tratta di un provvedimento che, a nostro avviso, è destinato ad avere enorme importanza per il futuro sviluppo della nostra agricoltura per diversi ordini di motivi. In primo luogo, il settore ortofrutticolo con i suoi 220 milioni di quintali di produzione, con un valore che oggi viene stimato in 1.300 miliardi di lire, rappresenta poco meno del 30 per cento del valore dell'intera produzione lorda vendibile agricola del nostro Paese, con una netta tendenza all'aumento; nell'ultimo decennio esso è quasi raddoppiato.

Questi dati sottolineano la crescente importanza del settore, soprattutto se si tiene conto che la situazione italiana è tale per cui da noi oltre il 90 per cento dei prodotti ortofrutticoli viene acquistato all'origine dai commercianti o da semplici incettatori, per cui senza un processo di organizzazione della produzione era impensabile perseguire una politica di stabilità dei prezzi e neppure raggiungere degli *standards* qualitativi che si avvicinassero ai parametri olandesi.

Sotto questo aspetto basterà ricordare che, secondo dati della CEE, la quota degli ortofrutticoli commercializzata dai produttori in Italia non superava il 2,3 per cento, mentre in Olanda era dell'84 per cento, del 28 per cento in Belgio, del 25 per cento in Germania e del 12 per cento in Francia.

Con questo disegno di legge noi riteniamo che si dia via libera alla normalizzazione di un settore al quale siamo fortemente interessati ma alquanto in ritardo rispetto ai nostri diretti concorrenti; anzi, forse siamo rimasti fermi su posizioni che negli ultimi anni hanno decisamente compromesso la concorrenzialità dei nostri prodotti e lo sviluppo delle esportazioni.

Un secondo ordine di motivi è più generale ed è destinato ad andare ben oltre il settore in cui operano le organizzazioni. Esse sono destinate ad accelerare quel processo di superamento di strutture tradizionali, corrispondenti a un tipo di agricoltura al quale noi non crediamo più da un pezzo ed al quale non credono più forse neppure i colleghi di parte liberale; quello cioè che riteneva possibile la soluzione dei problemi tecnici e di mercato a livello delle singole aziende. Nel merito sottolineamo come al disegno di legge del Governo siano state apportate notevoli innovazioni, prima con gli emendamenti Colombo e Truzzi e poi con quelli che abbiamo concordato nelle sedute di ieri e di oggi. Si tratta, in particolare, di una migliore formulazione degli articoli che si riferiscono al posto della cooperazione verso la quale noi ribadiamo la nostra preferenza in termini politici ed economici con tutto ciò che ne deriva (democrazia interna, mutualità, efficienza), alla partecipazione dei soci alla vita delle organizzazioni, alla tutela delle minoranze, alle garanzie per i compartecipanti, al problema dei requisiti e delle modalità per ottenere il riconoscimento e il diritto ad ottenere i contributi.

Per queste ragioni il nostro voto sarà favorevole.

TRUZZI. È con una certa soddisfazione che il gruppo democristiano da il suo voto favorevole a questa legge, e, come membro della Commissione, vorrei dire grazie a tutti i gruppi per la loro collaborazione nel varo di questa legge, compresi gli stessi colleghi comunisti. Tutto questo può essere motivo di soddisfazione; noi diamo il nostro voto dopo

due giorni di lavoro, oltremodo significativo, per la nostra Commissione.

Un'altra ragione per la quale noi diamo il nostro voto favorevole è che, a nostro avviso e senza avere la pretesa di aver fatto una legge perfetta, poiché in questo campo dell'associazionismo non abbiamo molta esperienza, con questa legge si è fatto un passo avanti in un settore fondamentale per l'agricoltura italiana, soprattutto per quanto riguarda la politica agricola comune e la programmazione agricola del nostro Paese che prevede questo settore come uno dei settori di sviluppo.

La terza ragione della nostra soddisfazione e del nostro voto favorevole è data da questo passo avanti, molto significativo; sulla via dello sviluppo, della coscienza associativa; e desidero puntualizzare che è il movimento cooperativo che riceverà un rafforzamento da questa legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli » (3996).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 17
Voti contrari . . . 7

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Giuseppe, Antonini, Beccastrini, Caradonna, Colombo Renato, Dall'Armellina, D'Amato, Della Briotta, Franzo, Gessi Nives, Imperiale, Loreti, Magno, Marras, Mengozzi, Miceli, Ognibene, Pala, Prearo, Radi, Rinaldi, Sedati, Stella, Truzzi.

La seduta termina alle 14.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO